



CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE



Presentazione

La contrattazione di secondo livello integra o modifica, nei limiti previsti dalle disposizioni generali il contratto collettivo nazionale. Queste integrazioni o modifiche possono avvenire con contrattazione a livello territoriale oppure a livello aziendale.

Il contratto integrativo in esame e le intese allegate tengono conto del fatto che oltre l'80% delle imprese del settore sono considerate piccola o micro impresa e sono quasi il 90% quelle che occupano meno di 30 dipendenti, numero dal quale dipendono le possibilità di attivare o meno accordi aziendali secondo le previsioni del contratto collettivo nazionale per le aziende del terziario.

Da ciò discende che la stragrande maggioranza delle imprese e dei lavoratori del settore senza un contratto territoriale non avrebbero diritto a strumenti contrattuali di secondo livello.

*In questo senso l'accordo integrativo al settore terziario per la provincia di Venezia offre **strumenti, integrativi al contratto nazionale, universali** in ordine alla regolazione del mercato del lavoro, al welfare, alle opportunità di formazione ed anche alla possibilità di attivare propri accordi **aziendali** con particolare riferimento alla formazione continua, alla detassazione dei premi aziendali, alla flessibilità oraria e alla conciliazione vita lavoro.*

*Da ultimo ma non per importanza si è lavorato per **rendere effettiva la gestione della sicurezza** nelle aziende, semplificando e aiutando ancora una volta soprattutto le piccole e medie imprese in compiti di gestione spesso impraticabili in questa tipologia di impresa. Questo grazie anche alla funzionalità dell'Organismo Paritetico e dell'Ente Bilaterale provinciale.*

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams Cgil Venezia, Fisascat Cisl di Venezia e UilTuCS Regionale Veneto hanno lavorato, valorizzando le potenzialità dell'Ente Bilaterale, per offrire strumenti migliori a tutte le aziende e ai lavoratori, in un periodo di profonde transizioni rendendo, per quanto possibile, più attrattive le condizioni di lavoro del comparto.

Venezia Mestre, 23 settembre 2025

ebterziariove.it



CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

PRESENTAZIONE	PAG. 3
----------------------	--------

PRIMA PARTE

Titolo I	1.	- Relazioni Sindacali a livello territoriale - Ente Bilaterale del Terziario	PAG. 12
	1.1	Finanziamento Ente Bilaterale	PAG. 12
	1.2	Finanziamento dei servizi e loro attivazione ai soggetti interessati	PAG. 12
	1.3	Commissione Paritetica Provinciale	PAG. 13
	1.4	Contrattazione aziendale per le aziende che non rientrano nell'art. 12 ccnl	PAG. 13
	1.5	Commissione di Conciliazione	PAG. 14
	1.6	Commissione per l'attuazione delle disposizioni sulle Pari Opportunità	PAG. 14
	1.7	Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP)	PAG. 15

SECONDA PARTE

Titolo II	2.	- Disciplina del rapporto di lavoro	PAG. 16
	2.1	Apprendistato	PAG. 16
	2.2	Contratti a termine	PAG. 17
	2.3	Part-time	PAG. 17
Titolo III	3.	- Svolgimento del rapporto di lavoro	PAG. 18
	3.1	Lavoro domenicale	PAG. 18
	3.2	Trattamento economico del lavoro domenicale	PAG. 19
	3.3	Trattamento economico del lavoro domenicale per lavoratori con riposo settimanale fissato in giorno diverso dalla domenica	PAG. 19
	3.4	Trasformazione maggiorazione lavoro domenicale in maggior riposo compensativo	PAG. 19
Titolo IV	4.	- Parte economica	PAG. 20
	4.1	Elemento Economico Territoriale	PAG. 20
	4.2	Elemento Welfare Territoriale Annuale	PAG. 20
	4.3	Lavoratori apprendisti	PAG. 21
	4.4	Lavoratori stagionali	PAG. 21


Titolo V	5	- Prestazioni dell'Ente Bilaterale. Fondo Est. Fondo Fon.te.	PAG. 21
	5.1	Previdenza integrativa e complementare	PAG. 22
	5.2	Assistenza sanitaria integrativa	PAG. 22
Titolo VI	6.	- Prestazioni welfare della bilateralità territoriale	PAG. 22
Titolo VII	7.	- Interventi della bilateralità a sostegno delle aziende	PAG. 25
Titolo VIII	8.	- Contributo economico delle prestazioni di welfare contrattuale territoriale e di welfare bilaterale	PAG. 27
Titolo IX	9.	- Formazione continua	PAG. 27
		· Intese allegate	PAG. 28
		· Disposizioni finali. Decorrenza e durata.	PAG. 28
		· Addendum al contratto integrativo al ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi della provincia di Venezia.	PAG. 62

ALLEGATI	
- All. 1 Richiesta consultazione aziendale art. 1.4	PAG. 29
- All. 2 Accordo Territoriale applicativo del D.Lgs. 81/2008 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi della provincia di Venezia	PAG. 30
- All. 3 Accordo Territoriale provincia di Venezia (Artt. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e 75 CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi 22 marzo 2024 codice contratto 011)	PAG. 35
- All. 4 Accordo Territoriale Fondo Nuove Competenze – Competenze per le Innovazioni Fac-simile Accordo Collettivo Aziendale per rimodulazione orario di lavoro secondo l'avviso FNC3	PAG. 40
- All. 5 Accordo per la promozione delle reti di impresa	PAG. 50
- All. 6 Accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di produttività, partecipazione agli utili e per i servizi di welfare	PAG. 54

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI SECONDO LIVELLO PROVINCIA DI VENEZIA

CONTRATTO
INTEGRATIVO
PROVINCIALE
2025

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE
DI SECONDO LIVELLO PROVINCIA DI VENEZIA



**RINNOVO CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE
E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA**

Addì 23 settembre 2025 presso la sede di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

tra

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Presidente Massimo Zanon, dal Presidente della Commissione Sindacale Manrico Pedrina e dal Direttore Noemi Simonini, assistiti dal Responsabile Relazioni Sindacali Luca Bertuola e dalla Consulente del Lavoro Laura Bincoletto

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del terziario, rappresentate dai Sigg.ri:

Caterina Boato Segretario FILCAMS – CGIL Venezia

Nicola Pegoraro Segretario FISASCAT - CISL Venezia

Luigino Boscaro Segretario UILTUCS Veneto

considerato che

- l'accordo integrativo del settore terziario della provincia di Venezia, stipulato in data 12 aprile 2002 ha dato attuazione al secondo livello di contrattazione, così come previsto dal ccnl del Terziario 03.11.1994 e 20.09.1999, di cui al Titolo II prima parte (secondo livello di contrattazione), al Titolo III prima parte (relazioni sindacali), al Titolo IV prima parte (composizione delle controversie), al Titolo VI prima parte (mercato del lavoro);
- con intese successive, da ultimo quella siglata in data 28 ottobre 2024, è stata data attuazione all'accordo interconfederale nazionale del 18.11.1996 applicativo del d.lgs. 626/94, poi d.lgs. 81/2008;
- con accordo del 04 maggio 2017 e con l'intesa del 21 gennaio 2019 le parti hanno provveduto ad individuare le località ed i periodi a prevalente vocazione turistica ai sensi dell'art. 75 del ccnl (Testo Unico 2019);
- in data 5 giugno 2017 le parti hanno sottoscritto l'accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare;

premesso che

- Confcommercio Unione metropolitana di Venezia, Filcams CGIL Venezia, Fisascat CISL Venezia e UILTUCS Veneto hanno in essere una consolidata contrattazione integrativa di secondo livello;

- E' stato siglato in data 22 marzo 2024 il nuovo ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e servizi (cod. contratto H011 - d'ora innanzi ccnl);
- E' stato siglato in data 12 aprile 2002 il Contratto Provinciale Integrativo di secondo livello per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Venezia;
- E' presente l'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia all'interno del quale sono attivi tutti gli istituti previsti dal ccnl oltre ad una serie di servizi a favore dei lavoratori e delle aziende contrattati in sede territoriale;
- Sono profondamente mutate le condizioni di mercato in particolare con riferimento alla necessità di creare sistemi di compatibilità tra gli orari di lavoro delle imprese, le esigenze di gestione dei picchi di produttività e dei momenti di calo del lavoro e le esigenze di conciliazione dei lavoratori tra lavoro e cura;
- E' sempre più evidente, e condiziona sempre più la regolare attività delle imprese, la difficoltà di reperire personale ed è sempre più frequente la necessità di utilizzo dei flussi;
- E' di notevole utilità, soprattutto nelle località turistiche e soggette a picchi di intensificazione oraria, la possibilità di applicare la flessibilità oraria prevista dal ccnl;
- Parte della flessibilità oraria prevista dal ccnl è attivabile solo attraverso accordi aziendali;
- Le aziende che applicano il ccnl sono, nella grande maggioranza, di dimensione micro/piccola occupando mediamente meno di 30 dipendenti;
- Oltre a favorire l'aggregazione delle piccole e micro aziende le parti intendono garantire anche a questa tipologia di imprese la possibilità di stipulare accordi aziendali;
- Vi è la necessità di dare compiuta definizione alla disciplina del contratto a termine, soprattutto in riferimento alla stagionalità, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 ccnl;
- Vi è la necessità di dare compiuta definizione al contratto di lavoro a part time in un'ottica di conciliazione vita lavoro e di garantire possibilità di lavoro regolare agli studenti, a lavoratori occupati in altri settori e a cittadini non occupati;
- Vi è la volontà di creare, anche mediante l'Ente Bilaterale del Terziario politiche attive per promuovere occupazione;
- E' intenzione delle parti promuovere percorsi di formazione mirati ad una maggiore qualità dell'offerta e produttività del settore anche in un'ottica di sostenibilità valorizzando soprattutto i percorsi di formazione continua anche attraverso il Fondo Nuove Competenze e il Fondo For.Te;
- E' riconosciuta da entrambe le parti l'urgenza di attivare percorsi anche di contrattazione aziendale al fine di recuperare reddito per i lavoratori e produttività per le aziende;
- Le parti intendono attivare un percorso di contrattazione per attivare forme di welfare territoriale;
- Le parti intendono dare attuazione a quanto previsto nel ccnl come politiche per la parità di genere;
- Sono in programma nel 2026 le olimpiadi invernali "Milano Cortina" e il Veneto è prevedibile registrerà punte di intensificazione turistiche notevoli;
- Le parti intendono concorrere alla individuazione di tutte le iniziative atte allo sviluppo dell'occupazione con particolare attenzione a giovani e donne.

Tutto ciò considerato e premesso viene stipulato

il presente Contratto Provinciale Integrativo al C.C.N.L.

I Parte

Art. 1 Relazioni sindacali a livello territoriale

1. Le Parti confermano che il sistema delle relazioni sindacali a livello territoriale si attua attraverso la contrattazione territoriale provinciale che sarà esercitata nei limiti e nelle forme previste dal ccnl artt. 9, 10 e 11.
2. La contrattazione territoriale si pone altresì l'obiettivo di definire le modalità e le procedure più opportune per permettere alle imprese che occupano meno di 30 dipendenti o che non hanno rappresentanza sindacale aziendale di poter stipulare accordi aziendali.
3. Le parti individuano l'Ente Bilaterale strumento per attuare quanto definito dalle Parti Sociali.
4. Le parti concordano altresì che l'Ente Bilaterale sia sede per la commissione sindacali di conciliazione, la commissione paritetica e l'organismo paritetico per la sicurezza.

Art. 1.1 Finanziamento Ente Bilaterale

Le Parti, anche in considerazione delle nuove e molteplici attività che la contrattazione territoriale ha inteso affidare all'Ente Bilaterale, soprattutto con riguardo alle nuove funzioni dell'Organismo Paritetico e alla Commissione Paritetica, concordano che a partire dal 01.01.2026 il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale della Provincia di Venezia è stabilito nella misura dello 0,25% a carico dell'azienda e dello 0,15% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.

Art. 1.2 Finanziamento dei servizi e loro attivazione ai soggetti interessati

Alla luce di tale quadro le Parti, fatto salvo quanto già in essere ai sensi dell'art. 2.1 del C.P.I del 12 aprile 2002, opereranno, nel rispetto della loro autonomia, nei seguenti termini:

- l'Unione Confcommercio Metropolitana di Venezia procederà ad assicurare la propria assistenza sindacale all'interno della commissione di conciliazione, all'organismo paritetico e all'interno della commissione paritetica, nelle modalità previste dall'art. 1.4 (contrattazione aziendale ex art. 12 ccnl terziario) anche all'interno dell'Ente Bilaterale.
- le OO.SS. assicurano ai lavoratori l'assistenza all'interno della commissione paritetica della commissione conciliazione, nonché all'interno dell'organismo paritetico e per le funzioni di RLST. Assicurano inoltre ai lavoratori delle aziende aderenti all'ente bilaterale del terziario informazioni e consulenza in ordine agli istituti di welfare contrattuale.

Le OO.SS. dei lavoratori predisporranno una informativa per i lavoratori in ordine alle assistenze ed ai servizi di rappresentanza del presente Contratto Provinciale Integrativo.

Detto comunicato sarà consegnato a cura della parte datoriale con la busta paga del mese di dicembre 2025 a ciascun lavoratore in forza. Successivamente sarà inviato a cura dell'azienda con la prima busta paga ai lavoratori assunti dopo tale data.

Art. 1.3 Commissione Paritetica Provinciale

Le Parti concordano di istituire nel contesto dell'Ente Bilaterale la Commissione provinciale operante ai sensi del vigente CCNL alla quale saranno demandati i seguenti specifici compiti:

- a. esprimere pareri derivanti dalle interpretazioni contrattuali;
- b. interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;
- c. esprimere il "parere di conformità" in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato ed ai programmi di formazione indicati dall'azienda nel rispetto delle norme vigenti;
- d. svolgere le altre funzioni previste dal CCNL e dagli accordi territoriali in ordine all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ed a particolari rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 82 CCNL), al monitoraggio del mondo del lavoro con specifica attenzione ai bisogni formativi degli addetti ed ai diversi modelli di orario adottati dalle aziende;
- e. attivarsi per le ulteriori funzioni e ruoli che dovessero essere previsti con normative nazionali o territoriali in particolar modo in materia di previdenza integrativa e di mercato del lavoro;
- f. svolgere le funzioni previste dall'art. 1.4) del presente accordo.

Le parti comunicheranno i nominativi dei componenti della commissione alla segreteria dell'Ente Bilaterale entro il mese di ottobre 2025.

Art. 1.4 Contrattazione aziendale per le aziende che non rientrano nell'art. 12 ccnl

Considerato che i settori a cui si applica il ccnl appartengono, per gran parte, alla micro e piccola impresa, al fine di garantire corrette relazioni sindacali anche in questa tipologia di impresa, le parti concordano di affidare alla commissione paritetica provinciale la consultazione e stipula di accordi aziendali in tutte le materie previste dal ccnl all'art. 12. La commissione, si riunirà, su richiesta dell'azienda che abbia interesse alla stipula di accordo aziendale, per svolgere la consultazione e sottoscrizione.

L'azienda, con il modello allegato (All.1), chiederà la convocazione della commissione paritetica per il tramite di Confcommercio Unione Metropolitana della provincia di Venezia.

Unitamente alla richiesta di convocazione, anticiperà alla commissione il testo dell'accordo di cui chiede la consultazione. Le richieste di convocazione saranno inviate per conoscenza anche alle OO.SS. firmatarie del presente accordo nonché alla segreteria dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia che provvederà alla convocazione delle parti entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

La commissione si riunisce presso Confcommercio Unione Metropolitana della provincia di Venezia o presso l'Ente Bilaterale.

Il primo incontro sarà fissato non oltre 20 gg. dalla data di richiesta di convocazione.

A tutti gli effetti i componenti della commissione per la contrattazione aziendale, nelle attività di consultazione sindacale e di stipula di accordo aziendale, agiscono come parti sociali.

La presente procedura può essere attivata dalle aziende in cui sono occupati meno di 30 dipendenti.

Può essere attivata altresì dalle imprese nelle quali, pur essendo occupati un numero superiore di dipendenti, non vi sia contrattazione aziendale o pur presente, vi sia esplicita adesione dell'impresa e delle RSA/RSU con apposita comunicazione unitaria alle parti firmatarie della presente intesa. La comunicazione di adesione sottoscritta dall'impresa e dalle RSA/RSU sarà inviata alle parti sociali firmatarie del presente accordo, presso l'ente bilaterale del terziario della provincia di Venezia.

La commissione opera anche con riferimento agli accordi aziendali di rimodulazione oraria per l'accesso al Fondo Nuove Competenze di cui all'accordo sottoscritto dalle parti sociali firmatarie della presente intesa in data 23.09.2025, nonché per la verifica delle richieste di adesione all'accordo provinciale sui premi di produttività e welfare aziendale sottoscritto dalle parti firmatarie della presente intesa in data 23.09.2025 e infine per gli accordi in ordine alla stipula di contratti a tempo determinato o part time.

Art. 1.5 Commissione di conciliazione

Le Parti concordano di demandare il tentativo di composizione delle controversie alla Commissione di Conciliazione Territoriale, costituita con decreto del Direttore dell'U.P.L.M.O. di Venezia, in data 13.07.1994.

La Commissione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410, 411, 412 del Codice di Procedura Civile.

Opera nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 39 e segg. del CCNL.

Le parti sociali concordano che la Commissione svolga le sue funzioni all'interno dell'Ente Bilaterale, che ne prevede annualmente, con specifica delibera del consiglio, il finanziamento.

Art. 1.6 Commissione per l'attuazione delle disposizioni sulle Pari Opportunità

Le parti intendono dare adempimento a quanto previsto all'art. 16 e 16 bis del ccnl costituendo una apposita commissione, che opererà all'interno dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia.

Le parti anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 16 del ccnl individuano tra i compiti e le finalità della commissione:

- Monitorare l'andamento occupazionale con riferimento alla questione di genere, usufruendo dei dati della bilateralità e dei report offerti da Veneto Lavoro;
- Promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento lavorativo a seguito di interruzioni, con particolare riferimento a quelle per attività di cura o nei casi previsti all'art. 16 bis del ccnl;
- Favorire percorsi di indagine ed approfondimento per una adeguata formazione sui temi della parità, pari opportunità, non discriminazione e inclusione occupazionale;
- Sviluppare proposte per un'effettiva valorizzazione professionale delle lavoratrici anche al fine di superare la segregazione verticale e la disparità retributiva;
- Compiere attività di ricerca, in ordine a modelli di contrattazione di secondo livello, che tenga conto della "dimensione di genere" e che favorisca l'adozione di nuove forme di organizzazione del lavoro e una maggiore flessibilità a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- Promuovere azioni di promozione della certificazione della parità di genere prevedendo, anche in sede di Ente Bilaterale, incentivi per le aziende che si impegnano ad attivare percorsi per ottenere la certificazione;
- Promuovere formazione in particolare per i quadri addetti alla gestione del personale in ordine all'organizzazione del lavoro, alle pari opportunità e al gender pay gap.

Le parti si impegnano entro l'anno 2026 ad istituire la figura del Garante per la Parità.

La commissione per le pari opportunità è composta da sei membri di cui 3 in rappresentanza di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Integrativo Provinciale.

Opera all'interno dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia.

La Commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

E' convocata comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta una delle due parti.

Art. 1.7 Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP)

Le Parti hanno provveduto a sottoscrivere in data 28 ottobre 2024 il rinnovo dell'accordo sull'Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro anche in riferimento alle modifiche normative intervenute successivamente al D.Lgs. 626/94, con particolare riferimento al Testo Unico D.Lgs 81/2008. Con tale accordo hanno confermato l'attuazione alle disposizioni dettate dall'Accordo interconfederale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ro, siglato in sede nazionale in data 19.11.1996, anche con riferimento alla costituzione e ruolo degli RLST. L'accordo è parte integrante del presente contratto integrativo provinciale. (all. 2)

SECONDA PARTE

Art. 2 Disciplina del rapporto di lavoro

Le Parti ritengono fondamentale per lo sviluppo del Mercato del lavoro e l'incremento dell'occupazione giovanile nella provincia di Venezia, l'ottimizzazione degli strumenti attualmente a disposizione. In particolare convengono di promuovere le forme di apprendistato per la qualifica e l'alto apprendistato. In riferimento al contratto a tempo determinato le parti concordano di dare definizione a quanto previsto dall'art. 75 del ccnl in materia di individuazione delle aree a vocazione turistica con apposito accordo allegato. (all. 3) Concordano infine di confermare gli interventi in ordine al part time con procedure atte a prevenire la forma di part time involontario.

Art. 2.1 Apprendistato

Fatto salvo quanto previsto in materia di parere di conformità, le disposizioni in materia di apprendistato del precedente contratto integrativo provinciale sono superate, per espressa disposizione di quanto previsto dalle normative che si sono susseguite in materia (da ultimo il d.lgs. 81/2015) e dall'accordo di riordino tra Confcommercio Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTUCS del 28 marzo 2012 a cui il presente CPI rinvia.

Parere di conformità Ente Bilaterale

Le Aziende che intendono assumere lavoratori apprendisti ai sensi degli artt. 46 e seguenti del ccnl sono tenute a presentare la richiesta "parere di conformità", ai sensi dell'art. 50 del ccnl alla competente Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale Provinciale.

La Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico tra apprendisti e lavoratori qualificati, dell'ammissibilità del livello di inquadramento e della percentuale di conferma come prevista dall'art. 63 del ccnl.

Le aziende con più unità locali ubicate in province diverse dovranno presentare la richiesta alla Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale della Provincia dove insiste l'unità locale.

Le aziende con Unità produttive in più di due Regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all'apposita Commissione istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 2.2 Contratti a termine

Le parti con l'allegato accordo (all. 3) hanno disciplinato quanto previsto dall'art. 75 in merito all'individuazione delle località a vocazione turistica, ai periodi di riferimento e ai settori interessati.

Art. 2.3 Part time

Part time: limiti minimi settimanali

Nella considerazione che il ccnl prevede per le aziende che occupano complessivamente fino a 30 dipendenti una durata minima di 16 ore di lavoro settimanale e per le aziende che occupano complessivamente più di 30 dipendenti una durata minima di 18 ore di lavoro settimanale, le parti intendono dare attuazione, a livello territoriale, a quanto previsto dall'art. 82 ccnl penultimo capoverso.*

Le parti, per conciliare specifiche esigenze di lavoratori e aziende, con la procedura prevista dall'art. 1.4 del presente accordo, assistono le aziende e i lavoratori nella stipula di accordi aziendali così come previsto dall'art. 82 del CCNL sopra citato.

Ipotesi soggettive part time

Potranno essere stipulati contratti di lavoro a part time ai sensi dell'art. 82 ccnl penultimo capoverso nelle seguenti ipotesi soggettive:

Lavoratrici/Lavoratori studenti;

Lavoratrici/Lavoratori con altra occupazione a part time;

Lavoratrici/Lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali;

Lavoratrici/Lavoratori che, ai sensi dell'art. 16 ccnl, desiderino reinserirsi nel mercato del lavoro a seguito di interruzione dell'attività lavorativa;

Lavoratrici/Lavoratori in condizione di svantaggio ai sensi della l. 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.Lgs 286/98) e vittime di tratta (d.lgs 24/2014), soggetti segnalati come svantaggiati da una Pubblica Amministrazione;

Lavoratrici/Lavoratori che abbiano già maturato i requisiti pensionistici.

Limite minimo orario

Non potranno essere stipulati contratti di lavoro a part time al di sotto dell'orario minimo settimanale di 8 ore. Le parti indicheranno nel contratto il possibile percorso di progressione oraria e/o di stabilizzazione dei contratti individuali di lavoro a part time.

**art. 82 ccnl ultimo capoverso. " in relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione"*

Riduzione temporanea dell'orario di lavoro

Per favorire il mantenimento in organico delle lavoratrici e dei lavoratori e al contempo permettere la conciliazione tra lavoro ed esigenze di cura familiare, le parti firmatarie del presente accordo, con la procedura prevista dall'art 1.4, assistono imprese e lavoratori nella stipula di accordi di riduzione oraria temporanea.

Part time temporaneo a parità di salario

Le parti, a livello sperimentale, e per la durata del presente Contratto Integrativo Provinciale concordano, nei casi previsti dall'art. 100 del CCNL, per favorire la conciliazione vita lavoro e il mantenimento in organico dei lavoratori e lavoratrici assunti a tempo indeterminato, di attivare un contributo a carico dell'Ente Bilaterale a favore delle aziende che concludano accordi di riduzione oraria temporanea a parità di salario.

Il Consiglio dell'Ente Bilaterale definirà le modalità e l'importo del contributo.

Gli accordi, che dovranno essere definiti secondo la procedura prevista dal citato art. 1.4, al fine di garantire la riduzione di orario con invarianza di salario, potranno prevedere la condizionalità a carico del lavoratore dell'utilizzo di ore di permesso accantonate e non godute.

Art. 3 Svolgimento del rapporto di lavoro

Le parti hanno inteso dare attuazione a quanto previsto dall'art. 140 (procedure per l'articolazione degli orari multiperiodali) e 141 del ccnl (banca delle ore) considerando il valore delle previsioni del ccnl in relazione ai bisogni delle aziende in ordine alle ipotesi di stagionalità, picchi di lavoro nei giorni domenicali e le necessità sempre più evidenti di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura. Hanno inteso inoltre offrire strumenti ad aziende e lavoratori per prevenire il fenomeno delle dimissioni in costanza di maternità o i licenziamenti nel periodo immediatamente successivo, spesso legati all'impossibilità di conciliazione tra carichi familiari e lavoro. Questione che impedisce la stabilità di lavoro e reddito soprattutto delle lavoratrici.

Per gli stessi motivi hanno inteso rivedere la disciplina del lavoro domenicale, secondo le previsioni dell'art. 153 del ccnl.

Art. 3.1 Lavoro domenicale

Le parti, anche per dare compimento a quanto previsto dall'art. 153, secondo capoverso del ccnl, concordano che, nella programmazione della prestazione lavorativa del persona-

le dipendente a tempo pieno nelle giornate di domenica, laddove le condizioni lo permettano, si dovrà tenere conto della disponibilità alla prestazione da parte di singoli lavoratori, nonché alla rotazione e all'alternanza della presenza tra i lavoratori.

Qualora la disponibilità espressa dai lavoratori non fosse sufficiente a garantire il presidio necessario, l'azienda potrà ricorrere ad altro personale individuato al proprio interno seguendo i criteri di rotazione e alternanza della presenza.

Le parti per favorire il rispetto dei criteri sopra indicati, potranno ricorrere all'assunzione di personale a part time anche in deroga ai limiti minimi settimanali stabiliti dal ccnl con le procedure e nei termini fissati dal presente contratto integrativo. (art. 2.3)

Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente articolo, fatti salvi i casi di espressa volontà, i lavoratori:

- madri e padri, anche adottivi, di bambini di età fino a 6 anni;
- che assistano portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- donne in gravidanza previa presentazione del certificato medico che attesti lo stato di gravidanza;
- portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge n° 104/1992.

Art. 3.2 Trattamento economico del lavoro domenicale

Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione aziendale, le parti convengono di modificare quanto previsto dal ccnl in materia di maggiorazioni come di seguito specificato.

Fino a 8 domeniche lavorate all'anno la maggiorazione sarà del 35%

Da 9 a 12 domeniche lavorate all'anno la maggiorazione sarà del 40%

Dalla 13ma domenica lavorata all'anno la maggiorazione sarà del 60%

Art. 3.3 Trattamento economico del lavoro domenicale per lavoratori con riposo settimanale fissato in giorno diverso dalla domenica

Fermo restando quanto eventualmente previsto dalla contrattazione aziendale, ai lavoratori che abbiano il riposo settimanale fissato in giorno diverso dalla domenica, le parti convengono che sarà riconosciuta la maggiorazione del 35% fino alla 20ma domenica e del 40% dalla 21ma domenica lavorata nell'anno.

Art. 3.4 Trasformazione maggiorazione lavoro domenicale in maggior riposo compensativo

Al fine di garantire le esigenze aziendali di presidio per il servizio in giornata di domenica, per compensare i cali di lavoro nelle altre giornate infrasettimanali, nonché per una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le parti assisteranno con la procedura prevista all'art. 1.4, le aziende e i lavoratori che intendano sottoscrivere, in alternativa a quanto previsto dagli articoli precedenti, accordi individuali che trasformino la sola percentuale prevista per il lavoro domenicale o festivo in equivalente tempo (maggior riposo compensativo) con le procedure e i termini del presente accordo. Al solo fine della trasformazione della maggiorazione economica in ore di maggior riposo compensativo, il parametro unico da considerare è pari a 40 minuti per ora lavorata.

Per l'attivazione devono maturare almeno 4 ore di maggior riposo compensativo.

Tale maggior riposo dovrà essere goduto entro il semestre successivo alla sua maturazione con esclusione delle domeniche, fatto salvo accordo individuale di miglior favore, in base al quale sarà destinato a banca ore secondo quanto previsto dall'art. 141 ccnl.

Art. 4 Parte economica

4.1 Elemento Economico Territoriale

Le parti confermano la validità di quanto previsto all'art. 2) del contratto integrativo della provincia di Venezia del 02 luglio 1970 per tutti i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi. L'importo mensile dell'elemento economico territoriale è pari a 5,16 euro per 14 mensilità.

4.2 Elemento Welfare Territoriale Annuale

Al fine di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori, ad esclusione degli assunti con contratto di lavoro intermittente, e' costituito per la vigenza contrattuale un elemento welfare territoriale annuale spendibile in beni e servizi welfare.

Il valore dell'elemento welfare sarà pari a euro

200,00 per l'anno 2026


220,00 per l'anno 2027

240,00 per l'anno 2028

Il valore dell'elemento welfare matura in quote mensili, su 12 mensilità e ai fini del calcolo rileva la frazione di mese pari o superiore ai 15 gg. di calendario.

Hanno diritto a quanto maturato dell'elemento welfare territoriale i lavoratori che siano stati in forza all'azienda nell'anno di riferimento per almeno 90 gg di calendario.

Il valore dell'elemento welfare sarà riproporzionato per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale.



L'elemento welfare territoriale annuale maturato sarà disponibile per i lavoratori con il mese di dicembre di ciascun anno. Sarà onere dell'azienda dare evidenza dell'importo welfare nel LUL del mese di liquidazione dello stesso. In caso di cessazione anticipata dal rapporto di lavoro l'elemento welfare territoriale annuale maturato sarà messo a disposizione del lavoratore con le spettanze di fine rapporto.

L'elemento welfare territoriale è aggiuntivo rispetto ad altre erogazioni di beni e servizi aziendali.

L'azienda che non ottemperi a quanto previsto nel presente art. 4 rimane obbligata nei confronti dei lavoratori al pagamento a titolo di EDR della somma annua di euro 350,00.

Con riferimento al primo anno di vigenza (2025), l'azienda corrisponderà ai dipendenti, che alla data di sottoscrizione del presente accordo abbiano maturato almeno 9 mesi di servizio, un elemento welfare del valore di euro 150,00. Tale elemento, riproporzionato per i lavoratori assunti con contratto a part time, sarà corrisposto con la busta paga del mese di dicembre.

4.3 Lavoratori apprendisti


A titolo sperimentale, per la vigenza del presente contratto integrativo provinciale, considerati gli indicatori in ordine alla sostenibilità del sistema previdenziale, nei confronti degli apprendisti iscritti o che si iscrivano al fondo contrattuale di previdenza complementare, in luogo di quanto previsto ai punti 4.2), l'azienda è tenuta al versamento al fondo di previdenza complementare contrattuale della quota a carico del lavoratore e della quota a carico azienda prevista dall'art. 107 del ccnl, in luogo di quanto previsto dall'art. 57 del ccnl. L'obbligazione dell'azienda cesserà con la qualifica del lavoratore o in caso di dimissioni dello stesso.

4.4 Lavoratori stagionali

A valere dal 2026, ai lavoratori assunti, in base all'accordo per l'individuazione delle aree a vocazione turistica ex art. 75 ccnl (all. 5) con contratto a tempo determinato con durata minima di 90 giorni di calendario, l'azienda, erogherà un elemento welfare pari a euro 150,00 annui.

L'elemento welfare sarà erogato dall'azienda con le spettanze di fine rapporto.

Art. 5 Prestazioni dell'Ente Bilaterale. Fondo Est. Fondo Fon.Te.



Art. 5.1 Previdenza integrativa e complementare

Le Parti confermano la necessità di dare la massima diffusione del Fondo per la previdenza complementare per i dipendenti del Terziario, denominato "FON.TE".

A tale scopo, valorizzeranno gli sportelli finalizzati alla promozione, all'informazione ed al servizio a favore dei beneficiari del Fondo.

Le parti predispongono la documentazione relativa all'informativa sul fondo contrattuale di previdenza integrativa Fon.Te che sarà consegnata, assieme al contratto individuale di lavoro, ai dipendenti al momento dell'assunzione. Con particolare riferimento agli apprendisti, la documentazione dovrà contenere informativa dei contenuti del punto 4.4 del presente accordo. La documentazione sarà inoltre inserita, a cura dell'Ente Bilaterale, tra la documentazione nei corsi di formazione finanziati dall'Ente Bilaterale.

Art. 5.2 Assistenza sanitaria Integrativa

Lo sportello di cui al punto 5.1 opererà anche con riguardo alle previsioni di assistenza sanitaria integrativa di cui agli artt. 104 e 105 del ccnl.

Le parti con l'entrata in vigore del presente Contratto Provinciale Integrativo concordano di attuare una verifica in ordine alla possibilità di estensione delle prestazioni di assistenza sanitaria, previste dal ccnl per i dipendenti, anche a favore dei famigliari di questi.

Art. 6 Prestazioni welfare della bilateralità territoriale

Le parti condividono la necessità, di continuare ad orientare parte delle risorse dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia, all'attivazione di strumenti di politica attiva e sostegno al reddito, integrativi, sussidiari e complementari a quelli previsti dalle norme in vigore e soprattutto ad attività/strumenti di politica attiva. Verificheranno la possibilità di intervento anche mediante l'utilizzo delle politiche attive previste dalla Regione Veneto.

Art. 6.1 Intervento di sostegno al reddito per lavoratori licenziati per GMO che sottoscrivono un "Patto di servizio o di formazione al ricollocamento"

Soggetti interessati:

Lavoratori, anche apprendisti, percettori di NASpl, licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell'attività dell'azienda, ovvero per altri motivi oggettivi che risultino da verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., redatto presso la commissione per la conciliazione delle controversie costituita, presso l'ente bilaterale ai sensi del ccnl, così come previsto dal punto 1.5 del presente Contratto Integrativo Provinciale.

Requisiti:

E' richiesta la sottoscrizione di un "Patto di Servizio", che preveda la disponibilità di ricollocamento in una delle imprese del settore.

All'interno del Patto di Servizio è prevista la possibilità di frequenza gratuita a corsi di formazione professionale coerenti con il percorso di ricollocamento.

I candidati possono frequentare gratuitamente i corsi presso i centri di formazione riconosciuti dall'Ente Bilaterale del Terziario.

La formazione deve essere orientata al ricollocamento e pertanto sono ammissibili solo i percorsi di formazione verificati/verificabili al momento della sottoscrizione del Patto.

Ente Bilaterale garantisce l'attività di orientamento, attraverso centri accreditati per le politiche del lavoro, anche valorizzando quanto previsto dai programmi di ricollocamento GOL.

Il sussidio di integrazione al reddito sarà pari al 10% dell'assegno NASpl calcolato sull'importo del primo assegno.

Il sostegno al reddito sarà erogato per una durata massima di 6 mesi a decorrere dal 5° mese dello stato di disoccupazione (8° mese nel caso di lavoratori che hanno compiuto i 55 anni).

Art. 6.2 Contributo malattia superamento periodo di comporto

Ai lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di comporto previsto dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi e che abbiano fatto richiesta del periodo di aspettativa non retribuita così come previsto dal CCNL stesso, a seguito della continuazione dello stato morboso, sarà corrisposto un sussidio pari a € 120,00 lordi per settimana. Il contributo sarà erogato per un massimo di 13 settimane con il limite massimo pari all'importo totale lordo di € 1.560,00 e alle seguenti condizioni: - che ci sia la continuazione dello stato di malattia regolarmente certificato per tutto il periodo di aspettativa indennizzabile per il periodo richiesto sulla base del CCNL; - che non vi sia titolo ad alcuna retribuzione o indennità a carico dell'INPS o di altri Fondi o Istituti. Alla data di presentazione della domanda di contributo il lavoratore deve risultare in regola con l'adesione e il versamento delle quote contributive da almeno sei mesi, ovvero per gli ultimi sei mesi retribuiti.

Art. 6.3 Sussidio per figli disabili

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2 punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà riconosciuto un sussidio "una tantum" pari all'importo di **1.000,00 euro lordi** limitatamente ad un solo genitore, per il figlio con invalidità riconosciuta con i requisiti previsti dalla Legge 104/92.

Art. 6.4 Sussidio libri scolastici

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2 punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà riconosciuto un contributo fino all'importo:

- di **150 euro lordi per la media inferiore;**
- di **200 euro lordi per la media superiore.**

Art. 6.5 Sussidio tasse universitarie

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2 punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà riconosciuto un contributo di **250 euro lordi** per figli e studenti lavoratori che frequentano l'Università (di età inferiore a 26 anni). Il contributo verrà erogato ad uno solo dei genitori per anno accademico di riferimento.

Art. 6.6 Sussidio mensa scolastica scuole elementari

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2 punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà riconosciuto un contributo fino all'importo di **200 euro lordi** per l'acquisto di buoni mensa per i figli che frequentano le **scuole elementari a tempo pieno**.

Art. 6.7 Sussidio per acquisto libri (non scolastici)

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un sussidio per le spese sostenute per l'acquisto di libri (cartacei o digitali).

A fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di libri, sarà riconosciuto un sussidio sino ad un massimo di **100 euro lordi**. Il sussidio suddetto sarà corrisposto **una sola volta nel corso di un anno** e la richiesta dovrà essere presentata **entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'acquisto**. Le domande presentate dopo la data di scadenza non saranno accolte.

Art. 6.8 Sussidio trasporto pubblico lavoratore dipendente

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un sussidio per le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto pubblico del lavoratore dipendente. A fronte della spesa sostenuta per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto pubblico del lavoratore dipendente, sarà riconosciuto un sussidio sino ad un massimo di **100 euro lordi**.

Art. 6.8 Sussidio per attività sportive del lavoratore dipendente

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data

di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un sussidio per le spese sostenute per l'abbonamento di attività sportive (palestra, piscina ecc.).

A fronte della spesa sostenuta per l'abbonamento di attività sportive (palestra, piscina ecc.), sarà riconosciuto un sussidio sino ad un massimo di **100 euro lordi**.

Art. 6.9 Sussidio per acquisto parafarmaci

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un sussidio per le spese sostenute per l'acquisto di parafarmaci.

A fronte della spesa sostenuta per l'acquisto di parafarmaci (ovvero prodotti che non sono fiscalmente detraibili, senza obbligo di ricetta), sarà riconosciuto un sussidio sino ad un massimo di **100 euro lordi**.

Art. 6.10 Sussidio centri estivi

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un **"sussidio centri estivi a fronte della spesa sostenuta per la frequenza ai centri estivi**.

Ammontare del contributo

- ✓ Max euro 150,00 lordi annui in caso di iscrizione di un solo figlio al centro estivo
- ✓ Max euro 250,00 lordi annui in caso di iscrizione di due o più figli

Art. 6.11 Sussidio spese dentistiche

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale, e a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con i versamenti delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente Accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà corrisposto, da parte dell'Ente Bilaterale, un contributo rivolto al lavoratore a fronte delle spese dentistiche sostenute per se stesso o per i componenti del suo nucleo familiare, **ad esclusione delle prestazioni rimborsate dai fondi di assistenza sanitaria integrativa FONDO EST e QUAS.**

Ammontare del contributo

Contributo pari ad un massimo di 300 euro lordi annui.

Art. 7) Interventi della bilateralità a sostegno delle aziende

In considerazione della contribuzione aggiuntiva a carico delle aziende, le parti concordano di attivare per le aziende contributi a favore di particolari attività, in particolare quelle legate alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai processi di aggregazione della micro e piccola impresa e alle attività che favoriscano il lavoro femminile e la parità di genere.

Art. 7.1 Formazione Sicurezza e Igiene sui Luoghi di Lavoro

RSPP Esterno, Attività di Audit Volontario, Formazione RSPP Esterno e RLST e componenti OPP.

L'Ente Bilaterale accorda, fino ad esaurimento dei fondi stanziati per l'apposito capitolo, appositi finanziamenti per la formazione prevista come obbligatoria dal Decreto Legislativo 81/2008.

Inoltre provvede al finanziamento a formazione specifica per gli RLST e gli RSPP esterni come previsto dall'accordo su OPP e RLST del 20 ottobre 2024.

Rientrano nelle attività finanziate per la sicurezza a favore di lavoratori e aziende anche quelle per la realizzazione di audit volontari nelle modalità e nelle forme previste dalle parti nel citato accordo di costituzione dell'OPP.

Art. 7.2 Altri contributi per sicurezza sui luoghi di lavoro

CONTRIBUTO SPESE REDAZIONE DVR

Contributo fino ad un massimo di 300,00 euro lordi, iva esclusa, per la redazione del DVR (presso Enti accreditati dall'Ente Bilaterale) di Aziende fino a 10 dipendenti.

CONTRIBUTO SPESE DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Contributo pari al 50% della spesa sostenuta, iva esclusa, entro il limite di 300,00 euro lordi all'anno per Azienda.

CONTRIBUTO SPESE VISITE MEDICHE AZIENDALI

Contributo pari al 50% dell'importo fatturato (iva esclusa) per le visite mediche dei dipendenti, in conformità alle vigenti normative sul lavoro e sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i limiti di 50,00 euro per dipendente che effettua la visita fino ad un massimo complessivo annuo di 500,00 euro lordi per Azienda.

Art. 7.3 Contributo spese divise da lavoro

Contributo pari al 50% dell'importo fatturato, iva esclusa, fino ad un massimo di 100,00 euro lordi per addetto e con il limite di 500,00 euro lordi all'anno per Azienda.

Art. 7.4 Contributo in caso di attivazione di contratto di riduzione oraria temporanea a parità di salario per attività di Conciliazione Vita Lavoro

Alle aziende che stipuleranno accordi di riduzione oraria a parità di salario per esigenze di conciliazione vita lavoro, con la procedura prevista all'art. 1.4 del presente contratto integrativo provinciale, l'ente riconoscerà un contributo "una Tantum" pari a euro 1.000,00. L'accordo dovrà prevedere una riduzione oraria a parità di salario di almeno 4 ore settimanali e dovrà avere durata almeno annuale.

Il contributo, che sarà concesso per un solo anno, sarà riconosciuto al termine del periodo di Part Time, al ripristino dell'orario pieno.

Art. 7.5 Contributo formazione e consulenza costituzione Reti di Impresa

L'Ente Bilaterale prevede il finanziamento di corsi/seminari di formazione per gruppi di aziende che intendano verificare la possibilità di costituirsi in rete di impresa.

L'Ente Bilaterale concede un contributo pari a euro 1.000,00 per ragioni di consulenza per la stesura di atti per la costituzione di rete di impresa. Il contributo è concesso alla Rete di Impresa.

Art. 7.6 Contributo formazione e consulenza per la Certificazione Parità di Genere

Alle aziende che effettuino spese per ottenere la Certificazione per la parità di genere, verrà erogato un contributo del 50% della spesa effettuata nel limite massimo di 1.000,00 euro.

L'ente provvederà al finanziamento della formazione propedeutica alla certificazione di parità.

Art. 8 Contenuto economico delle prestazioni di welfare contrattuale territoriale e di welfare bilaterale.

Le parti confermano che le prestazioni di welfare contrattuale e quelle previste ed erogate dall'ente bilaterale sono parte del trattamento economico contrattuale dei lavoratori.

Confermano inoltre che l'Ente Bilaterale è quello previsto dal ccnl e dal CPI applicato dall'azienda.

Confermano inoltre che la scelta dell'azienda di adempiere all'obbligazione alternativa al versamento delle quote alla bilateralità non libera l'azienda dall'obbligo di garantire ai dipendenti le prestazioni previste dalla bilateralità.

Le parti sociali si riservano annualmente la verifica ed eventuali modifiche in ordine alle prestazioni dell'Ente Bilaterale.

Per le modalità di erogazione si rinvia al regolamento dell'Ente Bilaterale Territoriale predisposto dalle parti sociali.

Art. 9 Formazione continua

Considerato che la formazione e la stabilità dell'organico è alla base della miglior efficienza organizzativa aziendale, e considerato altresì che il sistema economico produttivo e sociale sono in fase di profondo cambiamento per effetto della transizione digitale, ambientale e demografica, le parti, intendono incentivare aziende e lavoratori ad adottare programmi di miglioramento delle competenze del personale.

I gruppi di rappresentanza sindacale datoriale, costituiti in Confcommercio, unitamente ad una rappresentanza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo individueranno annualmente le esigenze formative per i singoli settori.

Le parti sociali, sulla base dei fabbisogni evidenziati, provvederanno a garantire alle imprese la copertura economica dei percorsi formativi, primariamente con accordi sulle disponibilità del fondo For.Te, o per il tramite del Fondo Nuove Competenze, o ancora sulle

risorse della bilateralità territoriale nei limiti stabiliti dal consiglio dell'Ente Bilaterale Territoriale.

Le parti si impegnano a promuovere seminari e incontri territoriali sui temi individuati come utili al rafforzamento delle competenze dai singoli settori.

Art. 10 Intese allegate

Sono parte integrante del presente Contratto Provinciale Integrativo l'intesa sull'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, l'intesa in ordine alla procedura per la detassazione dei premi di produttività, l'intesa per la procedura per la modulazione degli orari di lavoro per l'accesso al Fondo Nuove Competenze, l'intesa in ordine alla promozione della costituzione di reti di impresa, l'Accordo Applicativo del D.lgs. 81 - 2008.

Art. 11 Disposizioni finali. Decorrenza e durata.

Il presente Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Venezia, avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31.12.2028 salvo diverse decorrenze per singoli istituti. In seguito si intende prorogato di anno in anno salvo formale disdetta di una delle parti che deve essere inviata almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Entro la data di scadenza le parti si incontreranno comunque per verificare l'efficacia dell'accordo.

Le parti si riservano di rivedere i contenuti del presente Contratto Integrativo Provinciale qualora intervengano modifiche legislative e/o contrattuali nazionali che disciplinino singole fattispecie.

Copia del presente Contratto Integrativo Provinciale sarà depositata presso le sedi provinciali degli Istituti previdenziali e assicurativi INPS ed INAIL oltre che all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Letto confermato e sottoscritto

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

Filcams CGIL Venezia

Fisascat Cisl Venezia

Uiltucs Veneto

(All. 1)

Richiesta consultazione aziendale art. 1.4) Contratto Integrativo al ccnl per dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi della provincia di Venezia.

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

Filcams Cgil Venezia

Fisascat Cisl Venezia

Uiltucs Veneto

p.c. E.B. Terziario

L'azienda _____ sita in _____

Via _____

Mail _____ Tel. _____

nella persona del legale rappresentante _____

(in alternativa) per il tramite di _____ Consulente del Lavoro

mail _____ Tel. _____

Richiede la costituzione della commissione paritetica per la consultazione in ordine a

- Accordo aziendale modulazione orario
- Accordo aziendale FNC
- Accordo riduzione oraria
- Accordo part time
- Accordo trasformazione maggiorazione lavoro domenicale
- Accordo detassazione premi di risultato
- Altro _____

L'azienda applica integralmente (parte normativa e parte economica) il ccnl e il CPI della provincia di Venezia anche con riguardo agli obblighi contributivi all'Ente Bilaterale del Terziario.

Allega bozza accordo.

Data

firma

ACCORDO TERRITORIALE APPLICATIVO DEL D.LGS 81/2008 CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 28 ottobre 2024 presso la sede dell'Ente Bilaterale Terziario di Venezia in via Torino 151/A - Mestre Venezia

SI SONO INCONTRATI

il Presidente di Confindustria Unione Venezia Massimo Zanon, assistito dal Direttore dott.ssa Noemi Simonini e dal Responsabile Area Relazioni Sindacali dott. Luca Bertuola;

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Commercio, rappresentate dai Segretari Generali, della Filcams CGIL Caterina Boato, della Fisascat CISL Nicola Pegoraro e della UILTUCS Regionale Veneto Luigino Boscaro.

PREMESSO

- che in data 18/11/1996 è stato sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo interconfederale Confindustria, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTUCS in materia di sicurezza.
- che in data 12 aprile 2002 veniva siglato il Contratto Integrativo del Terziario della Provincia di Venezia, da Confindustria Venezia, Filcams CGIL Venezia, Fisascat CISL Venezia e UILTUCS, in cui si concordava di costituire l'Organismo Paritetico per la provincia di Venezia e provvedere alla creazione del Rappresentante Territoriale della Sicurezza.
- che in data 9 aprile 2008 è stato emanato il D.lgs. 81/2008, che ha riordinato la normativa in materia di salute e sicurezza.
- che gli artt. 47, 48 e 50 del D.lgs. 81/2008 prevedono l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione e/o di designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni.
- che l'art.51 del D.lgs. 81/2008 prevede la costituzione e le funzioni degli Organismi Paritetici, rinviando ad accordi tra le parti le modalità di esercizio.
- che il D.lgs. 81/2008 art. 37 comma 12 prevede che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici di cui all'art. 50, ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- che gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e Sgg.ti, hanno disciplinato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in capo al datore di lavoro, dando così attuazione a quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/2008.

CONSIDERATO

- che le Parti ritengono impegno comune e prioritario, favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
- che il sistema delle aziende del Commercio Distribuzione e Servizi è rappresentato prevalentemente da piccole e medie attività imprenditoriali, in cui, proprio per il ridotto numero degli addetti, è concretamente difficile l'applicazione organizzativa del Sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza.

- che le Parti concordano, sulla necessità di dotare il sistema della rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli Organismi Paritetici e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- che le Parti ritengono indispensabile pervenire ad un accordo che attui il D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento ai diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori in capo al datore di lavoro.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

1. Ambito di applicazione

Il presente Accordo ha validità per tutte le Aziende della Provincia di Venezia, che applicano integralmente il CCNL per dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi sottoscritto tra Confindustria e le O.S. Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUCS e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo e che siano aderenti a Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Venezia.

2. Costituzione dell'Organismo Paritetico Provinciale O.P.P.

Le Parti, con il presente Accordo, costituiscono l'Organismo Paritetico Provinciale competente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'O.P.P., che opererà all'interno dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia, risulta composto da tre rappresentanti nominati da Confindustria Imprese per l'Italia Unione Metropolitana di Venezia e da tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. della provincia di Venezia: Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUCS Regionale.

3. Compiti Organismo Paritetico Provinciale

L'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) di cui al precedente punto 2, svolge i compiti previsti dall'art. 51 del D.lgs. 81/2008 e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione del diritto di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.lgs. 81/2008.
2. Supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche organizzative nell'ambito della materia in esame e comunque in ordine ai diritti di consultazione previsti dal D.lgs. 81/2008.
3. Promuove attività di formazione anche attraverso l'impiego di fondi della bilateralità e di quelli interprofessionali, su richiesta delle imprese.
4. Riceve e valuta le richieste di collaborazione di cui all'Accordo Stato Regioni in ordine alla formazione, provenienti dai datori di lavoro, nelle prerogative e limiti stabiliti dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 20/2011.
5. Effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro in ambito territoriale

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, l'O.P.P. potrà ricercare collaborazioni con gli Organismi e le Istituzioni che operano nel Territorio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

4. Sistema di rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.)

Fatto salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale citato del 18/11/1996, nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) di cui agli artt. 47 e 48 del T.U. D.lgs. 81/2008 le Parti concordano che, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall'art. 47 T.U. D.lgs. 81/2008 si applica quanto previsto dall'art. 48 T.U. D.lgs. 81, secondo le modalità stabilite dal presente accordo in fatto di Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza. I Rappresentanti territoriali dei Lavoratori, sono designati nel numero di tre dalle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, i nominativi verranno comunicati all'Organismo Paritetico Provinciale costituito presso l'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Venezia.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese, è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative, nell'ambito del settore, ai sensi del comma 8 art. 48 del D.lgs. 81/2008, nonché con l'appartenenza come componente agli Organismi Paritetici previsti dal presente accordo.

L'R.L.S.T. è tenuto nello svolgimento della sua attività ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art. 48 del D.lgs. 81/2008.

In sede di O.P.P. si predisporranno periodicamente, anche su richiesta del R.L.S.T. e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati.

L'R.L.S.T. dura in carica tre anni, fatta salva la possibilità che le parti procedano alla revoca dell'incarico, ed è rinominabile.

La revoca dell'incarico del R.L.S.T. dovrà in ogni caso essere ratificata dall'O.P.P.

L'R.L.S.T. che accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale, in ogni caso l'accesso all'azienda è esercitato di volta in volta da un unico R.L.S.T.

L'R.L.S.T. può predisporre un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento. L'elenco sarà trasmesso all'O.P.P. almeno 30 gg. prima della sua attuazione tramite fax o e-mail. In caso di infortunio grave l'R.L.S.T. ha accesso immediato all'azienda.

Rimane fermo per le aziende di avvalersi dell'opzione, previa specifica richiesta, di esclusivo esame congiunto presso la sede dell'O.P.P. con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008.

Qualora le aziende non intendano avvalersi dell'opzione di cui al paragrafo precedente, in caso di accesso in azienda, l'R.L.S.T. al fine di rendere effettivo l'accompagnamento da parte dell'esponente dell'Associazione Datoriale, segnala a mezzo fax o e-mail alla Segreteria dell'O.P.P. con almeno 30 gg. di anticipo, la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell'azienda. Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell'O.P.P. provvede immediatamente a comunicare per iscritto a mezzo fax,

AS di NP PL

e-mail o raccomandata, data e ora della visita all'azienda all'esponente nominato da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia.

5. Procedura di richiesta e assegnazione dell'RLST.

L'azienda, con la collaborazione dell'Associazione Datoriale firmataria del presente accordo, invia la richiesta di assegnazione dell'RLST all'OPP presso l'Ente Bilaterale.

La segreteria dell'Ente Bilaterale comunica all'azienda e all'Associazione Datoriale il nominativo dell'RLST designato dall'OPP.

L'RLST programma la consultazione sul DVR ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi precedenti.

In caso di accesso ai luoghi di lavoro, questo sarà programmato dall'RLST in collaborazione con il rappresentante dell'Associazione Datoriale firmataria del presente accordo nominato all'interno dell'OPP.

6. RSPP per le piccole e micro aziende, audit volontario, formazione RSPP/RLST e componenti OPP.

Ai sensi dell'art. 3 punto 2) del presente accordo le parti concordano di riservare annualmente risorse per la formazione dei componenti dell'OPP e di promuovere corsi di formazione, nelle modalità previste dall'art. 32 del D.lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 per la formazione di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per la sicurezza. Concordano inoltre di promuovere, soprattutto con riferimento alle piccole e micro imprese, il ruolo e le funzioni del RSPP. In particolare l'Associazione Datoriale si impegna a promuovere da un lato la figura del RSPP Esterno per le piccole e micro aziende e dall'altro un'attività di audit volontario con cadenza biennale presso le aziende.

L'attività di audit volontario si svolgerà sulla base di schede di rilevazione del rischio e di corretto adempimento degli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 realizzate dall'Organismo Paritetico. Le funzioni di audit saranno svolte dall'RSPP o RSPP esterno in collaborazione con l'OPP.

L'esito dell'audit prevede la successiva consultazione con l'RLS o RLST.

Ai fini di dare effettività ai compiti previsti in materia di prevenzione dal D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento agli artt. 17, 31, 32, 34 le parti concordano che, all'interno delle risorse del finanziamento all'OPP previste al capitolo 8) dell'accordo, rientrino anche quelle per le attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'Associazione Datoriale firmataria del presente accordo a favore della Piccola e Micro Impresa.

Confcommercio Unione Metropolitana comunicherà annualmente all'O.P.P. il nominativo degli RSPP che sono messi a disposizione dal sistema Confcommercio della provincia di Venezia nelle sue articolazioni territoriali.

Comunicherà inoltre all'OPP i nominativi delle aziende che hanno designato gli RSPP esterni.

Ente Bilaterale, con riferimento agli RSPP di cui al presente articolo, provvederà a quanto previsto in termini di formazione e di aggiornamento dal D.lgs. 81/2008.

Le parti si impegnano, con apposita intesa, a promuovere le reti di impresa anche in funzione della ottimizzazione e della effettiva applicazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nelle modalità previste dal presente articolo.

di PL NP AS

7. Sorveglianza Sanitaria

Le parti sociali concordano un contributo per le attività di sorveglianza sanitaria a favore delle aziende che abbiano sottoposto il Documento di Valutazione dei Rischi all'OPP per la consultazione.

Il consiglio direttivo dell'Ente Bilaterale definirà le coperture necessarie, le spese rimborsabili per la sorveglianza sanitaria, la misura del rimborso e la periodicità.

8. Finanziamento

Le Parti concordano che, in attesa degli accordi attuativi di cui all'art. 48 comma 3 del D.lgs. 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla Sicurezza e della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, previsto dal presente accordo, rientri nel capitolo di spesa relativo alle attività per la sicurezza stabilite dall'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Venezia, previa delibera dello stesso e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.

Per la fruizione dei servizi previsti dall'OPP e RLST e di quanto stabilito nel presente accordo le aziende debbono risultare in regola con il versamento dei contributi previsti all'Ente Bilaterale nella misura definita dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio - Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUCS) e dall'Accordo Provinciale Integrativo per le aziende del settore Terziario della provincia di Venezia. L'azienda che versi per la prima volta all'Ente Bilaterale potrà accedere ai servizi anticipando il versamento previsto dal regolamento dell'Ente Bilaterale. Le aziende con dipendenti, già aderenti all'Ente Bilaterale, che abbiano omesso il versamento dei contributi dovranno sanare i periodi di scopertura prima di accedere ai servizi previsti.


Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del D.lgs. 81/2008 trovino attuazione, le Parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.

9. Decorrenza e validità dell'accordo


La presente intesa territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31.12.2026.

Successivamente si intenderà tacitamente rinnovata per una durata annuale (01.01 - 31.12) salvo disdetta via PEC o lettera raccomandata AR con almeno tre mesi di anticipo rispetto la data di scadenza naturale.


Per Confcommercio Unione Venezia




Filcams CGIL



Fisascat CISL



UILTUCS Regionale Veneto



(All. 3 al CPI)

ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI VENEZIA

(Artt. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e 75 CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi 22 marzo 2024 codice contratto 011)

In data 23 settembre 2025 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Venezia si sono incontrati:

- Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Presidente pro tempore Massimo Zanon e del Presidente della Commissione Sindacale Manrico Pedrina, con l'assistenza del Direttore Noemi Simonini e del Responsabile delle Relazioni Sindacali Luca Bertuola e di Laura Bincoletto Consulente Del Lavoro
- le Organizzazioni Sindacali:
- Filcams-Cgil della Provincia di Venezia nella persona del Segretario, Sig.ra Caterina Boato;
- Fisascat-Cisl della Provincia di Venezia nella persona del Segretario, Sig. Nicola Pegoraro ;
- Uiltucs-Uil Veneto nella persona del Segretario Luigino Boscaro .

PREMESSO CHE

- l'art. 75 del vigente CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi (di seguito, CCNL TDS), sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs in data 22 marzo 2024, in applicazione dell'art. 21, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, individua ipotesi di stagionalità disciplinando i contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro in determinati periodi dell'anno nell'ambito di località turistiche, affidando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL l'individuazione di dette "località a prevalente vocazione turistica", i periodi e le attività ove sia possibile stipulare i predetti contratti a termine, esclusi dalle limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. C) del D.lgs. n° 81/2015, nonché dalle limitazioni di durata del rapporto (art. 19, comma 2), da limitazioni sugli intervalli temporali previsti (art. 21, comma 2) e dalla necessità di dover apporre le causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1);
- le Parti firmatarie il CCNL TDS hanno dunque preso atto che in determinate "località a prevalente vocazione turistica" e "in determinati periodi dell'anno" le aziende che applicano il CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale, secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire intensificazioni di attività;
- l'economia del territorio della provincia di Venezia è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da essa dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL TDS con sede o unità locale nel territorio litoraneo della provincia di Venezia risultano condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;

- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;

Premesso, ulteriormente, che

- l'art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi e precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;
- l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1;
- l'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi;
- l'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;

- 1) in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL TDS, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uil-tucs-Uil- che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL e per gli effetti di cui agli artt. 19, comma 2; 21, comma 1; 21, comma 2; 23 comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 81/2015 come località a prevalente vocazione turistica: i comuni di San Michele al Tagliamento, Portogruaro, Concordia Sagittaria, Caorle, San Stino di Livenza, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Musile di Piave, San Donà di

Piave, Torre di Mosto, Quarto D'altino, Venezia e Isole, Chioggia. Si individua come periodo quello intercorrente tra il 01 Aprile e il 15 Ottobre. Si individuano come attività quelle di vendita al dettaglio, quelle del commercio all'ingrosso e quelle dei servizi all'impresa.

- 2) Nel territorio dei rimanenti Comuni della provincia di Venezia, e per le attività non ricomprese nel presente accordo, le facoltà di cui al predetto punto 2 sono consentite esclusivamente previo accordo aziendale da sottoscrivere avanti le parti sociali presso la commissione paritetica con la procedura prevista dal contratto integrativo della provincia di Venezia di cui all'art. 1.4).

I Datori di Lavoro che intendono applicare il presente accordo, dovranno riportare nel singolo contratto di assunzione, i seguenti riferimenti al presente accordo territoriale: "Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'Accordo Territoriale Provincia di Venezia ex artt. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e 75 CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi CONFCOMMERCIO".

Per i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del presente accordo trova applicazione la specifica disciplina della stagionalità contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015, con le deroghe ivi previste in termini di durata del rapporto (art. 19, comma 2), del limite di contingentamento dei contratti (art. 23, comma 2, lett. c), degli intervalli temporali previsti tra contratti stagionali (art. 21, comma 2), delle causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1).

Ambito di applicazione

Il presente accordo:

- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che rispettino integralmente, sia per la parte cd. economico/normativa che per la parte c.d. obbligatoria, il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uil-tucs-Uil;
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità operative ubicate entro il territorio delle località individuate al punto 1).
- potrà essere applicato esclusivamente dai Datori di Lavoro ottemperanti alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015, cioè che non incorrano nei seguenti divieti, pena la trasformazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;






c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una **sospensione del lavoro** o una **riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni**, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

d) da parte di datori di lavoro che **non hanno effettuato la valutazione dei rischi** in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.


Il presente accordo integra a tutti gli effetti il contratto integrativo per la provincia di Venezia e segue gli stessi termini di validità.

Venezia, 23 settembre 2025


Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia


Filcams CGIL Venezia



Fisascat CISL Venezia



Uilucs Veneto



ACCORDO TERRITORIALE

FONDO NUOVE COMPETENZE – COMPETENZE PER LE INNOVAZIONI

Il giorno 23 settembre 2025 presso la sede di Confindustria Unione Metropolitana di Venezia, si sono incontrate le seguenti Parti:

Confindustria Unione Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Presidente Massimo Zanon, Dal Presidente della Commissione Sindacale Manrico Pedrina, assistiti da Noemi Simonini Direttore, da Luca Bertuola, Responsabile dell'Area relazioni Sindacali e da Laura Bincioletto Consulente del Lavoro

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario, rappresentate da:

FILCAMS-CGIL Venezia, nella persona di Caterina Boato in qualità di Segretaria Generale;

FISASCAT-CISL Venezia, nella persona di Nicola Pegoraro in qualità di Segretario Generale;

UILTuCS Veneto nella persona di Luigino Boscaro in qualità di Segretario Generale;

Confindustria Unione Metropolitana di Venezia e Le Organizzazioni Sindacali sono di seguito denominate "Parti".

CONSIDERATO CHE

- Il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), nella parte in cui tratta le misure in materia di lavoro (Capo I), modifica il contenuto dell'art. 88 della legge n. 77/2020, di conversione del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), incentiva la formazione in azienda attraverso il finanziamento delle ore di lavoro dedicate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze;
- il legislatore, con l'art. 88 del D.L. n. 34/2020, al fine di contrastare e limitare l'impatto negativo sui livelli occupazionali, derivante dall'emergenza sanitaria da Covid-19, ed accompagnare la fase di ripresa, aveva istituito, presso l'ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, oggi Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.), il Fondo Nuove Competenze (d'ora in avanti anche FNC) che può essere utilizzato dalle parti (datore di lavoro e lavoratori), per realizzare specifiche intese di conversione temporanea dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, ovvero per favorire percorsi di ricollocazione, ed erogare interventi formativi per i lavoratori. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono stati posti a carico del Fondo Nuove Competenze;
- con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2024 il Fondo Nuove Competenze ha dato avvio ad una nuova edizione denominata "Competenze per le innovazioni", con la quale si intendono promuovere ed agevolare i processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese, favorendo altresì nuova occupazione, attraverso il contributo erogato ai datori di lavoro che coinvolgono i loro dipendenti nei percorsi formativi mirati ad accrescere le loro competenze e quindi le competenze dell'azienda nei settori della transizione digitale ed ecologica;
- con Decreto Direttoriale n° 439 del 5 dicembre 2024 il legislatore ha provveduto al rifinanziamento del Fondo per le Nuove Competenze approvando altresì l'Avviso Pubblico relativo alla disciplina di accesso al fondo (d'ora in avanti l'Avviso);

- le Parti confermano la necessità di elevare il livello delle competenze dei Lavoratori, anche al fine di aumentare la competitività delle imprese e del sistema economico nei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi, attraverso un processo di adeguamento a nuovi modelli organizzativi per il rilancio delle attività che possa prevedere la possibilità temporanea o anche stabile o per periodi prolungati di una rimodulazione degli orari di lavoro;
- il Decreto del 10/10/2024 ed il predetto Avviso prevedono che:
 - i. i datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale (FPI) che aderiscono al FNC devono indicare obbligatoriamente, al momento della presentazione dell'istanza il FPI cui aderiscono alla data di pubblicazione del decreto del 10.10.2024;
 - ii. le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare a FNC senza FPI sono le seguenti:
 - a) il datore di lavoro non aderisce ad alcun FPI alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10.10.2024 o non aderisce alla data di presentazione dell'istanza;
 - b) il FPI cui aderisce non partecipa all'attuazione degli interventi del FNC;
 - c) il FPI comunichi al Ministero di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell'intervento formativo;
- è intenzione delle Parti permettere alle aziende dei settori del terziario, della distribuzione e dei servizi che non hanno contrattazione sindacale aziendale interna e/o la presenza di RSA o RSU, una procedura dedicata onde poter sottoscrivere accordi finalizzati ad accedere a FNC, nell'osservanza di eventuali procedure stabilite dal FPI di riferimento.

PREMESSO CHE

- l'impresa che aderisce al presente accordo collettivo territoriale (di seguito anche "accordo") applica integralmente in ogni sua parte (normativa, economica ed obbligatoria) il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione, dei Servizi sottoscritto da Confindustria con Filcams - CGIL, Fisascat - CISL e UILtuCS;
- l'impresa che aderisce al presente accordo deve essere in regola sotto il profilo fiscale e con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e lo dichiara in sede di Accordo Aziendale individuale;
- l'impresa che aderisce al presente accordo non deve trovarsi in condizione di liquidazione, cessazione di attività, oppure in procedure concorsuali finalizzate alla chiusura dell'attività;
- l'impresa che aderisce al presente accordo deve essere in regola con l'applicazione delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'allegato 1 è parte integrante del presente accordo e la sua sottoscrizione rappresenta adesione al presente Accordo territoriale;
- il presente accordo ha l'obiettivo di definire delle linee di indirizzo per supportare le imprese nell'accesso alle prestazioni del Fondo Nuove Competenze;
- alle parti sociali presso la commissione paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Venezia è demandata la sottoscrizione, anche in via telematica, dell'Al. 1);

PREMESSO QUANTO SOPRA LE PARTI CONVENGONO

1 – PREMESSE E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo territoriale, il quale è utilizzabile esclusivamente ai dipendenti delle aziende che applicano integralmente il ccnl del terziario e il Contratto Provinciale Integrativo, e sono in regola con i versamenti previsti all'ente bilaterale provinciale dalla contrattazione territoriale.

Potranno aderire al presente accordo – ed applicarne la relativa procedura – i datori di lavoro che non hanno RSA/RSU.

L'accordo può essere applicato da aziende con sede legale e sede/i produttiva/e od operativa/e in provincia di Venezia. Qualora, per tali aziende, vi fossero sedi produttive od operative in altre province è impegno delle Parti agevolare la definizione dell'accordo secondo le procedure previste dalla normativa vigente, eventualmente anche mediante l'impiego di apposita delega.

L'accordo si applica ai dipendenti delle imprese di cui al presente articolo a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze contenuti nel piano formativo anch'esso allegato all'istanza.

2) MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le aziende che intendono avvalersi degli interventi finanziati nell'ambito del Fondo Nuove Competenze dovranno comunicare telematicamente all'Ente Bilaterale del Terziario, utilizzando l'allegato 1, parte integrante del presente accordo, tutte le informazioni ed i dati richiesti ai sensi dell'art. 4.2 del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/10/2024 ed ai sensi del paragrafo 5 dell'Avviso di cui in premessa.

2 bis) MODALITA' DI ATTUAZIONE - IL PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Andrà allegato inoltre il progetto formativo di sviluppo delle competenze, che è parte integrante dell'accordo collettivo di rimodulazione dell'orario di lavoro, in coerenza con gli indirizzi italiani ed europei in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10/10/2024 e dal paragrafo n. 7 dell'Avviso di cui in premessa.

3) SOGGETTI EROGANTI LA FORMAZIONE

Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi quelli indicati dal paragrafo 7.8 dell'Avviso, cui si rinvia.

4) NUMERO DEI LAVORATORI COINVOLTI NELL'INTERVENTO

Il numero dei lavoratori coinvolti da destinare alla formazione per lo sviluppo di nuove competenze¹ ed il numero delle ore da dedicare a tale scopo² saranno conformi a quanto previsto dalla normativa citata in premessa. Una volta sottoscritto l'accordo sindacale, l'azienda procederà in modo diretto, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad inoltrare l'istanza di richiesta di contributo. L'azienda si impegna altresì a comunicare all'Ente Bilaterale Terziario di Venezia l'esito dell'istanza e i dati relativi al finanziamento ottenuto (numero di lavoratori coinvolti e ore di formazione finanziate).

5) PROCEDIMENTO E TEMPISTICA.

Le Parti, considerato il consolidato sistema di relazioni sindacali, al fine di favorire l'accesso al Fondo Nuove Competenze, individuano nella commissione paritetica costituita presso l'Ente Bilaterale Settore Terziario della Provincia di Venezia, la sede per la sottoscrizione delle intese per la rimodulazione dell'orario.

La richiesta formale di adesione al presente Accordo e conseguente attivazione della procedura va trasmessa compilando il documento, allegato, denominato "accordo collettivo aziendale per rimodulazione orario di lavoro secondo l'avviso FNC" inviandolo alla Commissione Paritetica Provinciale istituita c/o l'Ente Bilaterale Terziario di Venezia, tramite PEC.

¹ In caso di intervento come "Filiera formativa" per il numero di lavoratori vale quanto previsto dal par. 4.1, lett. b), punto iv dell'Avviso; in caso di intervento come "Singoli datori di lavoro" per il numero di lavoratori vale quanto previsto dal par. 4.1, lett. c) dell'Avviso.

² Per il numero delle ore si rinvia al paragrafo 7.7 dell'Avviso, da ritenersi integralmente richiamato in questa sede.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'istanza, le parti sociali all'interno della Commissione si riuniranno per la consultazione e sottoscrizione dell'accordo. Qualora necessario le parti sociali potranno richiedere eventuali integrazioni.

Entro complessivi 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, le parti sociali si impegnano a definire la procedura.

Le istanze vanno in ogni caso presentate a cura delle Aziende secondo modalità e tempistiche stabilite con le modalità previste da ogni singolo avviso.

6) MONITORAGGIO DECORRENZA DURATA


Le parti si incontreranno periodicamente o su richiesta di una di esse al fine di monitorare l'impiego del presente Accordo, anche con l'ausilio dei dati raccolti dalla segreteria dell'Ente Bilaterale Terziario di Venezia. Per quanto non espressamente disciplinato in questa sede si rinvia alla normativa citata nel presente accordo territoriale e alle successive modifiche ed integrazioni.

Il presente accordo decorre dalla data di stipula e scade il 31 dicembre 2028.


Nei tre mesi che precedono la scadenza le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare il suo rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto.


Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia



Filcams CGIL Venezia



Filascat CISL Venezia



UILTuCS Veneto



FAC-SIMILE
ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE PER RIMODULAZIONE ORARIO DI LAVORO
SECONDO L'AVVISO FNC3

tipologia intervento "Singoli datori di lavoro"

azienda aderente a fondo FORTE

Il giorno _____ presso _____

si sono incontrate:

Azienda _____ rappresentata dal Legale Rappresentante _____ (di seguito "Azienda")

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia (di seguito "Confcommercio ") rappresentata da _____, responsabile dell'Ufficio Relazioni Sindacali.

E

Filcams-CGIL _____ rappresentata da _____

Fisascat-CISL _____ rappresentata da _____

Uilucs _____ rappresentata da _____

Tutti i predetti soggetti sono denominati congiuntamente "Parti".

Premesso che:

1. L'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha previsto la possibilità di istituire fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;
2. L'art. 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, istituisce il Fondo Nuove Competenze finalizzato ad accompagnare i processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, nonché a favorire nuova occupazione, attraverso il riconoscimento di un contributo al costo del lavoro dei soggetti coinvolti in percorsi formativi di accrescimento delle competenze.
3. Gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati – anche a partecipazione pubblica ex decreto legislativo n. 175 del 2016 – che abbiano stipulato, ai sensi dell'art. 88, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'art. 4 del decreto-legge n. 104 del 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori;
4. Con Decreto Interministeriale del 10/10/2024 il Fondo Nuove Competenze ha dato avvio ad una nuova edizione denominata "Competenze per le innovazioni" e con successivo Decreto Direttoriale n° 439 del 5 dicembre 2024 il legislatore ha provveduto al rifinanziamento del Fondo, approvando altresì l'Avviso pubblico relativo alla disciplina di accesso al fondo (d'ora in avanti l'Avviso o FNC3);
5. Le Parti, con il presente Accordo, intendono realizzare una specifica intesa di rimodulazione dell'orario di lavoro in relazione all'attivazione del Fondo Nuove Competenze, denominato "Competenze per

l'Innovazione" ai sensi dell'art. 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n° 77/2020 e s.m.i. e ai sensi del Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2024;

6. L'Avviso al paragrafo 7, punto 7.2 prevede che ogni intervento formativo sia articolato in un piano formativo o, eventualmente, più piani formativi qualora l'azienda abbia iscritto i propri lavoratori ad uno o più fondi paritetici interprofessionali che aderiscano a FNC3 (un piano formativo per ogni fondo);
7. L'Accordo interconfederale del 25 Luglio 2001, così come modificato in data 31 ottobre 2007, tra Confcommercio, Confetra e Cgil, Cisl e Uil, ha istituito il Fondo FOR.TE (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua per le imprese del terziario) e il 22/06/2020 Confcommercio, Confetra e Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto il Protocollo di intesa per la condivisione dei Piani Formativi a valere sul Fondo Interprofessionale For.Te;
8. Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, Filcams-CGIL Venezia, Fisascat-CISL Venezia e Uilucs Veneto in data 23 settembre 2025 hanno sottoscritto l'Accordo Territoriale "fondo nuove competenze – competenze per le innovazioni", cui l'Azienda, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aderire;
9. L'Azienda aderisce al Fondo Paritetico Interprofessionale FOR.TE, il quale partecipa a FNC3;
10. L'Azienda si impegna a presentare al predetto Fondo Paritetico Interprofessionale FOR.TE, secondo le modalità dallo stesso stabilite, il progetto formativo per la richiesta di finanziamento dei costi della formazione;
11. Viene garantita la rappresentanza sindacale nei termini e modi disciplinati dal fondo FOR.TE.

Considerato che:

- a) L'Azienda ha implementato un processo di innovazione:
 - ☐ organizzativa
 - ☐ di processo
 - ☐ di prodottoche si sostanzia in _____ (descrivere il processo di innovazione ed il relativo ambito; descrivere inoltre gli elementi del contesto di riferimento in relazione agli scenari di innovazione)
- b) Nel contesto del predetto processo di innovazione perseguito dall'Azienda, la stessa intende far acquisire ai propri lavoratori nuove e/o maggiori competenze nel/i seguente/i ambito/i:
 - ☐ Sistemi tecnologici e digitali;
 - ☐ Introduzione e sviluppo dell'intelligenza artificiale;
 - ☐ Sostenibilità ed impatto ambientale;
 - ☐ Economia circolare;
 - ☐ Transizione ecologica;
 - ☐ Efficientamento energetico;
 - ☐ Welfare aziendale e benessere organizzativo.
- c) L'azienda provvederà nei modi previsti dal MILPS ad evidenziare adeguatamente che "Il Fondo nuove competenze. Competenze per le innovazioni" è un progetto Europa 27, cioè un'operazione di importanza strategica del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, cofinanziato dall'Unione europea. Pertanto con riferimento alle modalità di informazione e comunicazione per i destinatari dell'azione formativa riguardante le finalità del Piano Formativo a supporto dei processi di innovazione aziendale, l'azienda precisa che _____

- d) Con riferimento ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze di innovazione aziendale la finalità del progetto formativo è la seguente: _____
(descrivere)
- e) L'azienda dichiara sotto la propria responsabilità di essere in regola a livello fiscale con riferimento ai rapporti di lavoro, con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e i contributi previsti dal CCNL.
- f) Le Parti, con il presente accordo, intendono definire una pluralità di percorsi formativi sulla base dei quali avviare percorsi personalizzati di sviluppo delle competenze dei lavoratori coerenti con i fabbisogni di innovazione organizzativa e/o produttiva;
- g) I percorsi formativi di cui al precedente comma sono finalizzati all'innalzamento delle competenze dei lavoratori coinvolti oltre che a favorire il riconoscimento e la portabilità delle competenze acquisite in esito ai percorsi di apprendimento attraverso il rilascio di attestazioni di trasparenza e/o di validazione come previsto nell'Avviso FNC3;

Quanto sopra premesso le Parti convengono:

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Collettivo Aziendale.
- 2) In riferimento ai processi di innovazione riportati in premesse il datore di lavoro ha individuato specifici fabbisogni formativi in termini di maggiori e nuove competenze da sviluppare attraverso piani formativi e percorsi formativi descritti nel PROGETTO FORMATIVO ALLEGATO che costituisce parte integrante del presente accordo, riportando nel dettaglio: le procedure di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dai destinatari della formazione e di personalizzazione degli interventi individuali; i contenuti formativi; i soggetti erogatori della formazione e i soggetti che la attestano; le ore di formazione previste; le modalità di erogazione della formazione.
- 3) L'orario di lavoro destinato all'attività formativa per l'accrescimento delle competenze dei lavoratori verrà rimodulato in concomitanza con il calendario del percorso formativo personalizzato che potrà pertanto subire variazioni in funzione delle modifiche delle attività didattiche che verranno calendarizzate a seguito dell'approvazione del finanziamento.
- 4) Il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze, per tutto il periodo di svolgimento della formazione, sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative, non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all'occupazione che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro (es. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO); Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS); Cassa Integrazione Guadagni in deroga; contratti di solidarietà, FIS).
- 5) Le attività formative e la relativa rendicontazione verranno concluse entro 365 giorni dalla comunicazione dell'approvazione dell'istanza come previsto dall'Avviso FNC3.
- 6) L'azienda si avvarrà, per l'erogazione della formazione, di soggetti formativi fra quelli di cui alle tipologie e nel rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso FNC3, così come specificato nel progetto formativo allegato.
- 7) L'attestazione di trasparenza e/o validazione sarà affidata ad un ente titolato ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 o un ente accreditato dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale così come disciplinato nell'Avviso FNC3 e specificato nel progetto formativo allegato.
- 8) Saranno indicati in fase di presentazione dell'istanza (scegliere una delle tre opzioni in base alle caratteristiche dei destinatari):
 - ☐ I lavoratori coinvolti nel/nei percorso/i formativi e, nel rispetto delle regole dell'Avviso FNC3, potranno essere variati, secondo quanto previsto nell'Avviso stesso, sottoscrivendo un'integrazione al presente accordo che sarà trasmessa nei modi richiesti al MLPS;

- ☐ I soggetti ex paragrafo 3, punto 3.1 lettere a) d) e) f) (identificare la/le fattispecie riferita/e all'accordo) coinvolti nel/nei percorsi formativi e, nel rispetto delle regole dell'Avviso FNC3, potranno essere variati, secondo quanto previsto nell'Avviso FNC3, sottoscrivendo un'integrazione al presente accordo che sarà trasmessa nei modi richiesti al MLPS
- ☐ I soggetti ex paragrafo 3, punto 3.1 lettere a) d) e) f) coinvolti nel/nei percorsi formativi dell'istanza e, nel rispetto delle regole dell'Avviso FNC3, potranno essere variati, secondo quanto previsto nell'Avviso FNC3, sottoscrivendo un'integrazione al presente accordo che sarà trasmessa nei modi richiesti al MLPS. I soggetti ex paragrafo 3, punto 3.1 lettera g) saranno comunicati prima dell'avvio della formazione nei modi richiesti al MLPS

- 9) L'Azienda _____ dichiara di applicare integralmente, per la parte economica-normativa ed obbligatoria, il Contratto Collettivo Terziario Distribuzione e Servizi Concommercio e quanto previsto dalla Contrattazione Territoriale di settore e di essere in regola sotto il profilo fiscale e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (come previsto alla lett.b dell'Accordo Territoriale – Fondo Nuove Competenze del 30.06.2025).

Letto, confermato e sottoscritto.

AZIENDA

Filcams CGIL Venezia

CONFCOMMERCIO

Fisecat CISL Venezia

Uilucs Veneto

UNITA' PRODUTTIVE/ORGANIZZATIVE INTERESSATE	REGIONE E PROVINCIA	N° DIPENDENTI TOTALI	N° DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
totali			

SPECIFICI TARGET DESTINATARI DELLA FORMAZIONE	SI/NO	Numero
Lavoratori dipendenti al momento della presentazione dell'istanza		
Disoccupati da almeno 12 mesi, assunti con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato successivamente alla data di pubblicazione del decreto interministeriale 10 ottobre 2024 e prima dell'avvio della formazione		
Lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del decreto interministeriale del 10 ottobre 2024 e prima dell'avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello) di cui all'art. 45 del DM 81/2015		
Disoccupati preselezionati dall'azienda che partecipano alle attività formative insieme agli altri lavoratori		
Disoccupati formati per la loro successiva assunzione con contratto stagionale <i>Se presente, per questo target viene predisposto uno specifico piano e percorso formativo non associato a FPI</i>		

N° destinatari totali	N° ore di formazione totale

ALLEGATO A: ELENCO DEI LAVORATORI, ED EVENTUALMENTE DEI DIVERSI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE (se presenti altri destinatari oltre o ai lavoratori dipendenti al momento della presentazione dell'istanza), CON INDICAZIONE DEI RELATIVI CODICI FISCALI, PERCORSI FORMATIVI, DELLA REGIONE SEDE DI LAVORO E DEL TOTALE DELLE ORE RELATIVI A CIASCUN PARTECIPANTE (nel caso ricorrano le condizioni per la realizzazione di più piani formativi, a ciascun piano formativo sarà allegato il relativo elenco dei lavoratori. Il solo caso che non prevede l'identificazione dei destinatari della formazione al momento della presentazione dell'istanza è quello dei piani formativi "stagionali" così come disciplinato al Paragrafo 14 dell'Avviso FNC3).

ALLEGATO B: PROGETTO FORMATIVO COMPOSTO DA PIANO E PERCORSO/FORMATIVO (il piano formativo per ogni FPI e/o un piano formativo non associato a FPI)

ALLEGATO C: EVENTUALE PIANO E PERCORSO FORMATIVO "STAGIONALI" ex Paragrafo 3, punto 3.1, lettera g) dell'Avviso FNC3

ALLEGATO D: Autodichiarazione se assente rappresentanza sindacale interna

Accordo per la promozione delle reti di impresa

Addì 23 settembre 2025 presso la sede di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

Ira

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Presidente Massimo Zanon, dal Presidente della Commissione Sindacale Manrico Pedrina e dal Direttore Noemi Simonini, assistiti dal Responsabile Relazioni Sindacali Luca Bertuola e dalla Consulente del Lavoro Laura Bincoletto

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del terziario, rappresentate dai Sigg.ri:

Caterina Boato Segretario FILCAMS – CGIL Venezia

Nicola Pegoraro Segretario FISASCAT – CISL Venezia

Luigino Boscaro Segretario UILTUCS Veneto

Premesso che

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia associa e rappresenta imprese dei settori del terziario, della distribuzione, dei servizi e del turismo;

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e le OO.SS. Filcams CGIL Venezia, Fisascat CISL Venezia, Uiltucs Veneto sono parti costitutive dell'Ente Bilaterale del Terziario;

Le aziende del terziario appartengono, per dimensione, per la grande maggioranza, alla micro e piccola impresa;

La normativa del lavoro e della gestione di impresa, soprattutto quando prevedono compiti di gestione, sono difficilmente applicabili alle piccole e micro imprese;

Da tempo vi è una difficoltà sempre più consistente di reperimento di personale.

Considerato che

E' intenzione delle parti offrire strumenti alle micro e piccole imprese per la gestione di situazioni di crisi o per periodi di sospensione di attività per eventi atmosferici, per stagionalità;

è intenzione delle parti offrire alle imprese la possibilità di gestire in forma aggregata compiti quali la sicurezza sui luoghi di lavoro;

le parti ritengono il contratto di rete uno strumento utile per le imprese ai fini dei bisogni indicati ai punti precedenti.

Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

1) Ambito di applicazione

Il presente accordo può essere applicato da tutte le aziende della provincia di Venezia aderenti a Confcommercio Unione Metropolitana, che applichino integralmente il ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi e la contrattazione di secondo livello e versino regolarmente i contributi all'Ente Bilaterale previsto dal ccnl applicato.

2) Contratto di rete e gestione di compiti previsti dal d.lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Luoghi di lavoro)

Le parti considerano la costituzione di contratti di rete tra imprese un utile strumento per la gestione di compiti organizzativi, in primo luogo con riguardo alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le parti con l'accordo del 24.10.2024 hanno costituito l'Organismo Paritetico e hanno provveduto a nominare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e a regolamentarne il funzionamento.

Le parti garantiscono assistenza alle aziende che intendono condividere la gestione delle funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, attraverso il contratto di rete, anche con l'istituto della co - datorialità.

3) Contratto di rete per la gestione di crisi aziendali

Le parti concordano che il contratto di rete possa essere uno strumento utile per la gestione di crisi aziendali, sia nei casi di temporanea sospensione dell'attività con riduzione di orario del personale, sia nei casi di licenziamenti individuali o procedimenti di mobilità con licenziamenti collettivi.

Concordano altresì di considerare il distacco di personale quale formula alternativa e/o aggiuntiva agli ammortizzatori sociali per gestire temporanee sospensioni dell'attività, al fine di mantenere le professionalità acquisite, garantire il mantenimento del reddito, permettere alle aziende di procedere a ristrutturazioni sia organizzative che strutturali con riferimento agli ambienti di lavoro.

4) Contratto di rete e stagionalità

Le parti verificheranno la migliore applicazione del contratto di rete per la possibilità di stabilizzare i percorsi di lavoro stagionali, verificando le possibili applicazioni della co - datorialità, anche la fine di evitare il ricorso ad ammortizzatori sociali e al contempo dare soluzione alla grave mancanza di personale.

5) Formazione

Per garantire la diffusione del contratto di rete di impresa e illustrarne le potenzialità alle imprese, le parti danno incarico all'organo direttivo dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia, previsto dal ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi (Confcommercio – Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUCS) di prevedere corsi di formazione per datori di lavoro e responsabili del personale, in ordine ai contratti di rete.

6) Assistenza e Incentivi per la costituzione di reti di impresa

Le aziende che intendono costituire in rete d'impresa ai fini del presente accordo potranno fare richiesta di assistenza alle parti firmatarie del presente accordo per il tramite di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia.

Le parti forniranno, anche per il tramite dell'Ente Bilaterale previsto dal ccnl a cui l'impresa aderisce, la consulenza e l'assistenza necessarie.


Le parti che sottoscrivono il presente accordo impegnano l'organo direttivo dell'Ente Bilaterale del Terziario a prevedere le risorse per l'assistenza e la consulenza alla stipula per le imprese che intendano sottoscrivere contratti di rete di impresa.

7) Validità

Il presente accordo esplica la propria efficacia a partire dalla data di stipula ed è valido fino al 31 dicembre 2028. Le parti si incontreranno entro settembre 2028 per valutarne gli effetti, definirne aggiornamenti o modifiche e valutarne la proroga.

Letto, firmato e sottoscritto,

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia




Filcams CGIL Venezia



Fisascat CISL Venezia



UILTUCS Veneto



Accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di produttività, partecipazione agli utili e per i servizi di welfare

Addì 23 settembre 2025 presso la sede Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia si sono incontrati

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, rappresentata dal Presidente Massimo Zanon con l'assistenza del Direttore Dr.ssa Noemi Simonini e del Responsabile delle Relazioni Sindacali Dr. Luca Bertuola e di Laura Bincoletto Consulente del Lavoro;

le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Terziario, del Commercio e del Turismo della provincia di Venezia rappresentate da

Filcams CGIL Venezia nella persona del Segretario Generale, Caterina Boato

Fisascat CISL Venezia nella persona del Segretario Generale, Nicola Pegoraro

Uilutuc Veneto, nella persona del Segretario Generale Luigino Boscaro

Premesso

Che la legge 28 dicembre 2015 n° 208 ha introdotto una disciplina strutturale che permette l'applicazione di un regime fiscale di vantaggio alle somme corrisposte a titolo di premio di risultato di ammontare variabile;

che la legge 232/2016 (di seguito legge di stabilità 2017) prevede che salva diversa rinuncia scritta dal lavoratore sono soggetti ad un'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 € lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa;

che la stessa legge di stabilità 2017 stabilisce che le sopraindicate disposizioni trovino applicazioni per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente a quello di percezione, a € 80.000,00;

che il decreto 25 marzo 2016 pubblicato nella G.U. n. 113 in data 16 maggio 2016 ha dato attuazione all'art 1 commi 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 e 191 della legge 28 dicembre 2015 n° 208 (L. di Stabilità 2016) prevedendo che l'agevolazione fiscale sul reddito dei lavoratori dipendenti è condizionata da accordi territoriali o aziendali sottoscritti allo scopo di incrementare la produttività, la redditività, la qualità, efficienza ed innovazione del lavoro;

che l'art. 15 del D. Lgs. 81/2015 prevede che per contratti collettivi si intendono i CCNL o gli accordi aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalle RSU;

che la legge di bilancio 2025, ha riconfermato che la tassazione fiscale sulle somme percepite dai lavoratori dipendenti frutto di accordi sindacali sulla produttività, efficienza organizzativa, innovazione e qualità è fissata al 5% in luogo del 10%

considerato

che le parti ritengono necessario garantire alle aziende ed ai lavoratori delle aziende del Terziario, Commercio e Turismo della provincia di Venezia una procedura semplificata e certa per la stipula di accordi aziendali in ordine alla produttività e per garantire ai lavoratori la possibilità di poter scegliere l'erogazione dei premi in beni e servizi welfare.

Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

1) Premi di produttività

Fermo restando il rispetto della procedura di cui all'art 3), degli obblighi contrattuali e dei contenuti dei ccnl applicati (CCNL per dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, CCNL Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva e Turismo, CCNL Turismo, tanto per la parte economica che per la parte normativa e obbligatoria), le aziende che applicano integralmente i ccnl di cui sopra, che abbiano sede legale nella provincia di Venezia o che abbiano anche solo sede operativa in provincia di Venezia, applicheranno l'imposta sostitutiva prevista per l'anno di riferimento rispetto a quella ordinaria sugli importi erogati, quali premi di produttività connessi alle prestazioni lavorative collegate ad almeno uno degli indicatori quantitativi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Incremento del fatturato aziendale, ovvero del valore dei ricavi e/o degli incassi su base annua, a parità di lavoratori e/o di ore lavorate;
- Riduzione/riorganizzazione dell'orario di lavoro da ottenersi sia con la riduzione delle ore di lavoro straordinario/supplementare sia con la riduzione dell'orario ordinario di lavoro, con mantenimento o aumento della produttività;
- Riorganizzazione interna del personale finalizzata al recupero di produttività aziendale mediante utilizzo di modalità organizzative in modalità di lavoro da remoto o in smart working ovvero mediante impiego di interventi di flessibilità dell'orario di lavoro nelle forme previste dai ccnl di categoria citati;
- Riduzione dell'assenteismo, da verificarsi su base annuale con riferimento al complesso dell'azienda ovvero delle singole unità produttive;
- Miglioramento dei servizi erogati o della qualità dei beni o prodotti posti in commercio;
- Incremento dell'indice di soddisfazione dei clienti, da rilevarsi attraverso la somministrazione di specifici questionari di gradimento dei servizi erogati o dei servizi forniti;
- Riduzione del numero di infortuni.

2) Beneficiari della detassazione e limiti della stessa

Il presente accordo, nel rispetto delle previsioni normative in ordine alla detassazione dei premi di produttività considera detassate con riferimento ai lavoratori dipendenti, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 80.000,00:

- Le somme erogate a titolo di premio di produttività fino al valore di € 3.000,00 lordi;
- Le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa nel limite massimo di € 3.000,00 lordi;
- Le somme erogate, in via alternativa alle due forme precedentemente descritte, in base ad accordi aziendali che prevedano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, per il limite massimo di € 4.000,00.

3) Procedura per la stipula di accordi per la concessione di premi e di welfare aziendale

L'azienda che intende erogare ai propri dipendenti premi per la produttività aziendale, ai sensi del presente accordo, chiederà, con il modulo allegato (All. 1, 2), l'assistenza di Confcommercio Unione Metropolitana per la consultazione sindacale con le OO.SS. all'interno della Commissione Paritetica, costituita presso l'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia.

Il modulo di richiesta sarà inviato per conoscenza anche alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Entro 10 gg. dal ricevimento della richiesta di convocazione, l'Ente Bilaterale del Terziario convoca la Commissione per il confronto e la stipula/ratifica dell'accordo sindacale aziendale.

L'accordo stipulato e sottoscritto sarà depositato presso l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio a cura dell'azienda.

Ai fini di osservatorio una copia dell'accordo sarà depositata presso l'Ente Bilaterale e, a richiesta, messa a disposizione delle parti firmatarie.

4) Opzione welfare aziendale

Le parti concordano che i lavoratori, ai sensi delle norme in vigore, possono richiedere l'erogazione dei premi in beni e servizi welfare.

A tale proposito le aziende che stipulano accordi per l'erogazione di premi di produttività in base al presente accordo, applicheranno l'esenzione totale in ordine alla tassazione sui redditi di lavoro dipendente e l'esenzione contributiva fino al valore massimo previsto dalle norme in vigore qualora i lavoratori beneficiari scelgano di fruire in beni e servizi il valore del premio.

L'azienda con la comunicazione dei contenuti dell'accordo che istituisce premi di produttività aziendali informerà i dipendenti e le parti sociali firmatarie del presente accordo, attraverso l'allegato modello, della opzione di welfare aziendale e delle specifiche per renderlo agibile. (All. 3)

I lavoratori comunicheranno in forma scritta all'azienda e, per conoscenza, alle parti sociali firmatarie dell'accordo, presso l'Ente Bilaterale di Venezia, la loro scelta nei tempi previsti dall'accordo aziendale.

L'azienda potrà incentivare la scelta dell'erogazione in beni e servizi del premio concordando con i dipendenti una maggiorazione dello stesso.

5) Monitoraggio

Le parti si incontreranno entro il mese di novembre di ciascun anno al fine di monitorare e valutare congiuntamente l'andamento e gli effetti dell'attuazione del presente Accordo Quadro Territoriale, l'eventuale proroga o gli adattamenti da attuare in riferimento a eventuali modifiche normative.

6) Azioni in ordine alla diffusione del welfare contrattuale

Le parti considerata la funzione di sussidiarietà sempre più importante del welfare contrattato rispetto a quello pubblico, si impegnano alla diffusione dei contenuti del presente accordo e dei contenuti del welfare contrattuale dei sistemi terziario e turismo. Relativamente al welfare aziendale, le parti si impegnano, anche congiuntamente, ad informare aziende e lavoratori in ordine al welfare contrattuale con particolare

riferimento al fondo di previdenza integrativa Fon. Te e alle prestazioni dei fondi di assistenza sanitaria integrativa.

7) Ambito di applicazione

Il presente accordo può essere utilizzato dalle aziende che applicano il ccnl per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sia in parte economica e normativa sia nella parte obbligatoria che siano aderenti all'Ente Bilaterale del Terziario e all'Ente Bilaterale del Turismo con regolarità contributiva. Il presente accordo può essere applicato anche alle unità operative in provincia di Venezia, delle aziende con sede legale in altre province. Il presente accordo potrà essere applicato comunque dalle aziende che applicano ccnl diversi qualora risultino iscritte a Confcommercio.

8) Validità

Il presente accordo Quadro Territoriale ha validità dalla data di sottoscrizione e si rinnova di anno in anno salvo disdetta di una delle parti firmatarie.


Le parti convengono che, qualora nel periodo di vigenza del presente contratto, successivi provvedimenti legislativi modifichino i limiti economici richiamati nel presente accordo, le predette somme devono intendersi automaticamente adeguate.

Le parti interverranno in adeguamento al presente accordo in caso di variazione normative o di previsioni dei ccnl.

Quanto convenuto nel presente accordo ha carattere cedevole rispetto a intese derivanti da contrattazione aziendale.

Mestre 23 settembre 2025

CONFCOMMERCIO Unione Metropolitana di Venezia


(Allegati 3)

FILCAMS CGIL Venezia


FISASCAT CISA Venezia
UILTUCS REGIONALE VENETO

All. 1)

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

p.c. Filcams CGIL Venezia
Fisascat CISL Venezia
Uiltucs Veneto
Ente Bilaterale Turismo Venezia

La scrivente azienda _____ con sede legale in
_____ Via, _____ n° _____
N° dipendenti _____ CCNL _____

RICHIEDE

ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Quadro del 23 settembre 2025 sottoscritto tra Unione Confcommercio Metropolitana di Venezia e Filcams CGIL Venezia, Fisascat CISL Venezia, Uiltucs Regionale Veneto un incontro presso la commissione paritetica per la consultazione e la stipula di accordo aziendale di produttività.

L'azienda dichiara di applicare integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e turismo.

Il Legale Rappresentante

All. 2)

Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia

p.c. Filcams CGIL Venezia
Fisascat CISL Venezia
Uiltucs Veneto
Ente Bilaterale Terziario Venezia

La scrivente azienda _____ con sede legale in
_____ Via, _____ n° _____
N° dipendenti _____ CCNL _____

RICHIEDE

ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Quadro del 23 settembre 2025 sottoscritto tra Unione Confcommercio Metropolitana di Venezia e Filcams CGIL Venezia, Fisascat CISL Venezia, Uiltucs Regionale Veneto un incontro presso la commissione paritetica, per la consultazione e la stipula di accordo aziendale di produttività.

L'azienda dichiara di applicare integralmente il

- CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi – Confcommercio

Il Legale Rappresentante

All.3)

Modello comunicazione ai lavoratori opzione premio di produttività in welfare.

La presente per comunicare che, ai sensi dell'Accordo quadro territoriale per la detassazione dei premi di produttività, partecipazione agli utili e per i servizi di welfare del 23 settembre 2025, della provincia di Venezia e delle norme che regolano la detassazione dei premi di risultato, i lavoratori possono comunicare all'azienda che i premi di produttività maturati a seguito dell'accordo aziendale del _____ siano erogati in beni e servizi.

La comunicazione della scelta va fatta da ogni dipendente alla direzione dell'azienda entro il _____

L'azienda tempestivamente comunicherà i riferimenti della piattaforma e le modalità di erogazione del welfare.

Il Rappresentante Legale

es
B
M
C
A
S
S

Addendum al contratto integrativo al ccnl per dipendenti da aziende del Terziario distribuzione e servizi della provincia di Venezia.

In data 28 ottobre 2025 si sono incontrate

Confcommercio Unione Metropolitana della provincia di Venezia in persona del Presidente Massimo Zanon e del Presidente della commissione sindacale Manrico Pedrina assistiti dal direttore, Noemi Simonini, dal Responsabile delle relazioni sindacali, Luca Bertuola e da Laura Bincoletto CDL.

Filcams CGIL Venezia rappresentata dalla Segreteria Provinciale Caterina Boato

Fisascat Cisl Venezia rappresentata dal Segretario Provinciale Nicola Pegoraro

Uilutcs Regionale Veneto rappresentata dal Segretario Regionale Luigino Boscaro

Ambito di applicazione

In riferimento al contratto integrativo oggetto del presente addendum precisano che si applica alle aziende della provincia di Venezia che applicano il Contratto Integrativo per i dipendenti da imprese del Terziario, Distribuzione e Servizi (codice CNEL H011) che non abbiano contrattazione aziendale.

Art. 4.2 Elemento welfare territoriale

L'elemento welfare territoriale deve intendersi come trattamento minimo ed è aggiuntivo rispetto ad altre erogazioni di beni e servizi che non siano frutto di contrattazione aziendale.

Letto, firmato e sottoscritto

Venezia Mestre 28 ottobre 2025


Confcommercio Unione Metropolitana



Filcams CGIL Venezia



Fisascat Cisl Venezia



UILTUCS Regionale Veneto



CONFCOMMERCIO TERRITORIALI SEDI

MESTRE

Viale Ancona, 9 - 30172 Mestre (VE)
Tel. 041 5315667

VENEZIA CENTRO STORICO

Isole ed Estuario

San Marco, 4039 - 30122 Venezia (VE)
Tel. 041 5231844

CAVARZERE - CONA

Piazza Monsignor Giuseppe Scarpa, 1/A
Cavarzere (VE)
Tel. 042651195

CHIOGGIA

Viale Stazione, 45/A - Chioggia (VE)
Tel. 041 400184

Città' e RIVIERA DEL BRENTA - DOLO

Via Benedetto Cairoli, 48
30031 Dolo (VE)
Tel. 041 0980031

MARGHERA

Piazza Mercato, 40 - 30175 Marghera (VE)
Tel. 041 920304

MIRANESE

Via Firenze, 12 - 30035 Mirano (VE)
Tel. 041 5785511

PORTOGRUARO-BIBIONE-CAORLE

Borgo Sant'Agnese, 93 - 33026 Portogruaro (VE)
Tel. 0421 278311

SAN DONA' DI PIAVE-JESOLO

Via Como, 5 - 30027 San Dona' di Piave (VE)
Tel. 04211765300

FILCAMS - CGIL SEDE CENTRALE

MESTRE - SEDE METROPOLITANA

Via Ca' Marcello 10 - 30172 Mestre (VE)
Tel. 041 5491300
venezia@veneto.cgil.it

SEDI PERIFERICHE

VENEZIA CENTRO STORICO

Indirizzo: Dorsoduro 3536 - 30122 Venezia (VE)
Tel. 041 5491450
venezia.cs@veneto.cgil.it

MARCON

Via Dello Sport 8 - 30020 Marcon (VE)
Tel. 041 5491410
marcon@veneto.cgil.it

MIRANO

Via Porara 99/B - 30035 Mirano (VE)
Tel. 041 5491430
mirano@veneto.cgil.it

DOLO

Indirizzo: Via Fondamenta 4 - 30031 Dolo (VE)
Tel. 041 5491458
dolo@veneto.cgil.it

NOALE

Contrada del Gatto 20 - 30033 Noale (VE)
Tel. 041 5491420
noale@veneto.cgil.it

SAN DONÀ DI PIAVE

Indirizzo: Piazza 4 Novembre 8
30027 San Dona' di Piave (VE)
Tel. 0421 338811
veneto-orientale@veneto.cgil.it

PORTOGRUARO

Via Boito 26 - 30026 Portogruaro (VE)
Tel. 0421 338840
portogruaro@veneto.cgil.it

JESOLO

Via Toscanini 30/B - 30016 Jesolo (VE)
Tel. 0421 338830
jesolo@veneto.cgil.it

CHIOGGIA

Via Eugenio Bellemo 3/5 - 30015 Chioggia (VE)
Tel. 041 5491400
chioggia@veneto.cgil.it

CAVARZERE

Viale Matteotti 44 - 30014 Cavarzere (VE)
Tel. 0426 51793
cavarzere@veneto.cgil.it

FISASCAT - CISL

SEDE CENTRALE

MESTRE

Via Ca' Marcello 10 - 30172 Mestre (VE)
Tel. 041 2905919 - Fax 041 2905961
fisascat.venezia@cisl.it

SEDI PERIFERICHE

VENEZIA

Rio Terà dei Pensieri, 328
Santa Croce 30122 Venezia (VE)
Tel. 041 2905850 - Fax 041 2905859

CHIOGGIA

Via C. Battisti, 328 - 30015 Chioggia (VE)
Tel. 041 2905820 - Fax 041 2905829

DOLO

Via Piave, 5 - 30031 Dolo (VE)
Tel. 041 2905860

MIRA

Via V. Alfieri, 9 - 30034 Mira (VE)
Tel. 041 2905890 Fax 041 2905899

JESOLO

Via XXIV Maggio, 4 - 30016 Jesolo (VE)
(c/o Antica Latteria)
Tel. 0421 223410 - Fax 0421 223419

MIRANO

Via Gramsci, 73 - 30035 Mirano (VE)
Tel. 041 2905800 - Fax 041 2905819

PORTOGRUARO

Via Liguria, 39 - 30026 Portogruaro (VE)
Tel. 0421 223360 - Fax 0421 223379

SAN DONA' DI PIAVE

Via Calnova, 68 - 30027 San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 223311 - Fax 0421 223321

UILTUCS REGIONALE VENETO

SEDE CENTRALE

MESTRE

Via P. Bembo, 2 - 30172 Mestre (Ve)
Tel. 041 5322832
venezia@uiltucs.eu
amministrazione@uiltucsveneto.it

SEDI PERIFERICHE

CAVARZERE

Via Martiri, 55 - 30014 Cavarzere (VE)
Tel. 0426 318070

CHIOGGIA

Calle Scopici, 102 - 30015 Chioggia (VE)
Tel. 041 5500338

DOLO

Via Comunetto, 9/b - 30031 Dolo (VE)
Tel. 041 5100558

MIRANO

Via Gramsci, 65/a - 30035 Mirano (VE)
Tel. 041 431504

PORTOGRUARO

Via Zappetti, 21/h - 30026 Portogruaro (VE)
Tel. 0421 71701

SAN DONÀ DI PIAVE

Via Jesolo, 19 - 30027 San Donà di Piave (VE)
Tel. 0421 51236

SPINEA

Piazza Taormina, 7 - 30038 Spinea (VE)
Tel. 041 990478

VENEZIA

Calle del Gafaro, 3530
30123 Dorsoduro - Venezia (VE)
Tel. 041 5205937

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.



ENTE BILATERALE TERZIARIO
COMMERCIO E SERVIZI
PROVINCIA DI VENEZIA

**Ente Bilaterale Terziario Commercio e Servizi
della Provincia di Venezia**

Via Torino, 151/a
30172 Venezia Mestre
Tel. 041 5322543
Fax 041 5320287

www.ebterziariove.it

